BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
24.02.2021 16:50:23 UTC

BESSEGHINI STEFANO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
Presidente
24.02.2021 17:29:51 UTC

DELIBERAZIONE 23 FEBBRAIO 2021
63/2021/R/COM

MODALITÀ APPLICATIVE DEL REGIME DI RICONOSCIMENTO AUTOMATICO AGLI AVENTI DIRITTO DEI BONUS SOCIALI ELETTRICO, GAS E IDRICO PER DISAGIO ECONOMICO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1147ª riunione del 23 febbraio 2021

VISTI:

- il Regolamento UE/2016/679, General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i.;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'articolo 1, comma 375 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e, in particolare, l'articolo 60;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 9-bis (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di

applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e successive modifiche e integrazioni (di seguito: d.P.C.M. 159/13);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016, recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato" (di seguito: d.P.C.M. 13 ottobre 2016);
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute" (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 dicembre 2016);
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 497 del 31 dicembre 2019, di approvazione del [vigente] modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito: DSU) ai fini ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione;
- il decreto interdirigenziale 14 settembre 2009, n. 70341;
- la deliberazione dell'Autorità per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale", approvato con deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità del 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità del 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti" e il relativo Allegato A (di seguito: TICSI);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 772/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)" (di seguito: TIBSI);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR, recante "Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati";
- la deliberazione 7 giugno 2018, 320/2018/E/IDR, recante "Obblighi di comunicazione a carico delle imprese del sistema idrico per l'implementazione dell'anagrafica

territoriale del servizio idrico integrato, anche ai fini dell'applicazione del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati";

- la deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato" e il relativo Allegato A (di seguito: REMSI);
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2019, 499/2019/R/com, recante "Aggiornamento del valore soglia dell'Isee per l'accesso ai bonus sociali dal 1 gennaio 2020, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016" (di seguito deliberazione 499/2019/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 gennaio 2020, 3/2020/R/IDR, recante "Modifiche al testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157";
- la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2020, 13/2020/A, recante "Approvazione della Convenzione tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani per l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus sociali nazionali (SGAte) e per lo sviluppo delle ulteriori attività in materia di bonus sociali nazionali previste dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157" (di seguito: deliberazione 13/2020/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 gennaio 2020, 14/2020/R/com, recante "Avvio di procedimento per l'attuazione di quanto previsto in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157" (di seguito: deliberazione 14/2020/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com, recante "Approvazione del regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato aggiornato";
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2020, 523/2020/A, recante "Disposizioni alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per la proroga della Convenzione con Poste Italiane S.p.A.";
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 585/2020/R/com, recante "Disposizioni in merito all'accreditamento dei gestori idrici al Sistema Informativo Integrato" (di seguito: deliberazione 585/2020/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 595/2020/R/com, recante "Aggiornamento, dal 1 gennaio 2021, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas. Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali" (di seguito: deliberazione 595/2020/R/com);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 9 giugno 2020, 204/2020/R/com, recante "Orientamenti in materia di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali nazionali" (nel seguito: documento per la consultazione 204/2020/R/com);
- le osservazioni al suddetto documento per la consultazione 204/2020/R/com;

- i contributi presentati dagli operatori e dalle loro associazioni rappresentative a seguito dei successivi incontri tecnici e focus group;
- la lettera dell'Autorità del 6 novembre 2020 (prot. Autorità 36195) con cui è stato trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali (di seguito anche: Garante), ai fini del parere previsto dall'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, lo schema di delibera, recante "Modalità di trasmissione dall'Istituto per la Previdenza Sociale alla società Acquirente Unico S.p.A. in qualità di Gestore del Sistema informativo integrato dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali nazionali per disagio economico", unitamente ad una nota di approfondimento giuridico e ad una nota illustrativa tecnica;
- la nota del 26 novembre 2020 (prot. Autorità 39259) con cui gli Uffici dell'Autorità hanno risposto alla richiesta di chiarimenti in merito al suddetto schema di delibera formulata dagli Uffici del Garante (prot. Autorità 38120 del 19 novembre 2020);
- il Parere del 17 dicembre 2020, n. 279, reso dal Garante sullo schema di delibera di cui ai precedenti punti, trasmesso all'Autorità con nota del 22 dicembre 2020 (prot. Autorità 43424) (di seguito: Parere 279/2020);
- la determinazione del 29 dicembre 2020, 11/2020-DACU, recante "Disposizioni per la gestione del periodo di transizione dall'attuale sistema al nuovo sistema di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico".

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 il Governo, dando attuazione all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha adottato misure di tutela a favore dei clienti vulnerabili, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: bonus sociale elettrico) e in gravi condizioni di salute (di seguito: bonus sociale elettrico per disagio fisico);
- il decreto-legge 185/08 ha esteso la previsione della compensazione della spesa per le famiglie in stato di disagio economico anche alle forniture di gas naturale, incluse quelle condominiali (di seguito: bonus sociale gas), ed ha introdotto un trattamento differenziato per le famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e il decreto-legge 185/08 hanno individuato nell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, lo strumento per individuare i nuclei familiari in situazione di effettiva vulnerabilità economica che, in quanto tali, sono titolati ad accedere al bonus sociale elettrico e al bonus sociale gas;
- il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011 ha individuato le apparecchiature terapeutiche alimentate ad energia elettrica per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
- il d.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio economico sociale (di seguito: bonus sociale idrico) e ha

previsto che l'Autorità provveda a disciplinare le condizioni di disagio economico sociale che consentono all'utente, nucleo familiare, di accedere al predetto bonus in base all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, e a definire le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del medesimo bonus;

- la normativa istitutiva del bonus sociale elettrico, del bonus sociale elettrico per disagio fisico, del bonus sociale gas e del bonus sociale idrico, sopra richiamata, ha demandato all'Autorità, in coerenza con la sua missione di regolazione nei settori di competenza per la promozione della concorrenza e per tutela dei consumatori finali, la definizione della disciplina per il riconoscimento delle predette agevolazioni; tale disciplina è principalmente contenuta nel TIBEG e nel TIBSI;
- in particolare, nel TIBEG sono confluiti i provvedimenti con cui l'Autorità ha provveduto ad implementare il bonus sociale elettrico, compresi gli adempimenti relativi a Carta Acquisti ai sensi della legge 266/05, il bonus sociale elettrico per disagio fisico, nonché il bonus sociale gas;
- il TIBSI ha definito, in coerenza con gli altri settori regolati, le condizioni di ammissibilità al bonus sociale idrico, sulla base del livello dell'Indicatore ISEE, e ha altresì definito le modalità di riconoscimento ed erogazione dell'agevolazione a favore delle utenze economicamente disagiate;
- il DM 29 dicembre 2016 ha disposto che, a partire dall'anno 2020 e con cadenza triennale, l'Autorità aggiorni il valore soglia dell'ISEE di accesso ai bonus sociali nazionali regolati dalla stessa Autorità sulla base del valor medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento; a tal fine, con deliberazione 499/2019/R/com, l'Autorità ha aggiornato tale valore soglia ISEE a far data dal 1 gennaio 2020.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19 ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali, tratteggiata nel precedente gruppo di considerati, prevedendo, tra l'altro:
  - al comma 5, che:
    - ✓ a decorrere dal 1 gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente;
    - ✓ l'Autorità, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisca le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (nel seguito: INPS) al Sistema Informativo Integrato (nel seguito: SII) gestito dalla società Acquirente unico S.p.A (di seguito anche: Gestore del SII);

  - ✓ l'Autorità definisca, altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni;
  - al comma 6, che l'Autorità stipuli un'apposita Convenzione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali e la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultino identificabili attraverso procedure automatiche;
- le predette disposizioni legislative comportano quindi un trasferimento della competenza in merito all'individuazione dei soggetti aventi diritto al bonus sociale (quindi delle attribuzioni dei poteri a decidere in merito all'erogazione dell'agevolazione), dai Comuni – che si esprimevano sull'istanza presentata dai soggetti interessati, al Gestore del SII – che agirà d'ufficio sulla base dei dati trasmessi dall'INPS;
- l'obiettivo generale di carattere sociale, sotteso al passaggio dal meccanismo di riconoscimento a domanda al meccanismo di riconoscimento automatico disposto dal decreto-legge 124/19, consiste nel colmare il divario tra i potenziali beneficiari e i percettori effettivi dei bonus sociali, assicurando tale forma di agevolazione alla più ampia platea dei soggetti aventi diritto;
- con la deliberazione 13/2020/R/com l'Autorità ha stipulato una Convenzione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) per l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di gestione dei bonus sociali nazionali (SGAte) e per lo sviluppo delle ulteriori attività in materia di bonus sociali previste dal decreto-legge 124/19;
- con la deliberazione 14/2020/R/com l'Autorità ha avviato il procedimento per l'attuazione di quanto previsto in materia di riconoscimento automatico dei bonus sociali dal decreto-legge 124/19;
- successivamente, con il documento per la consultazione 204/2020/R/com, previo confronto con i diversi soggetti e con gli operatori delle filiere interessate, l'Autorità ha delineato i propri orientamenti in merito alle possibili modalità applicative del sistema di riconoscimento automatico dei bonus sociali, con l'obiettivo di garantirne l'erogazione a tutti gli aventi diritto senza la necessità, per questi ultimi, di presentare apposita istanza di ammissione;
- in generale, il documento per la consultazione 204/2020/R/com esamina il ruolo e le responsabilità dei diversi soggetti e degli operatori delle filiere interessate in ciascuna delle fasi principali in cui si articola il processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali, i flussi informativi conseguentemente necessari tra tali soggetti e i processi tramite i quali può realizzarsi l'attribuzione automatica delle agevolazioni ai nuclei familiari aventi titolo;
- gli orientamenti illustrati nel sopracitato documento per la consultazione sono stati oggetto di successivi incontri tecnici con gli operatori del settore elettrico e del settore gas e loro associazioni rappresentative, con i gestori del servizio idrico integrato, loro associazioni rappresentative e ANEA (Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti), con le associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori e degli utenti finali; in particolare, gli incontri tecnici sono stati

focalizzati sulle modalità applicative del nuovo meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali di specifico interesse per i diversi soggetti;

- in un successivo *focus group* con le associazioni rappresentative degli operatori del settore elettrico, gas e idrico e con ANEA sono state presentate e discusse ulteriori ipotesi di riconoscimento e modalità di erogazione dei bonus sociali nel nuovo meccanismo di riconoscimento automatico, con particolare riferimento al loro impatto sui sistemi di fatturazione e alle tempistiche di decorrenza dell'agevolazione;
- come disposto dall'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, gli orientamenti presentati nel documento per la consultazione 204/2020/R/com prevedono che il meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali ai soggetti il cui ISEE di riferimento sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente (nel seguito: nuclei familiari agevolabili) si basi sulla trasmissione dall'INPS alla società Acquirente Unico S.p.A., in qualità di Gestore del SII, delle informazioni necessarie ai fini della corretta operatività del predetto meccanismo; le suddette informazioni sono tratte dalle dichiarazioni sostitutive uniche (nel seguito: DSU) presentate dai cittadini/nuclei familiari interessati ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate e in base alle quali l'INPS rilascia la successiva attestazione ISEE;
- nel richiamato documento per la consultazione 204/2020/R/com e nei successivi incontri tecnici con gli *stakeholders*, l'Autorità ha delineato l'orientamento di prevedere il passaggio al riconoscimento automatico agli aventi diritto per il bonus sociale elettrico, il bonus sociale gas e il bonus sociale idrico per disagio economico (di seguito complessivamente denominati anche: bonus sociali); diversamente, nelle more della definizione di possibili soluzioni alternative, l'Autorità ha prospettato di mantenere l'attuale meccanismo di accesso al bonus elettrico per disagio fisico, basato sulla presentazione di apposita domanda da parte del cittadino interessato ai Comuni; ciò in quanto l'INPS e il Gestore del SII non dispongono della certificazione ASL prevista dalla normativa, attestante le gravi condizioni di salute e contenente le ulteriori informazioni necessarie per le verifiche di ammissibilità all'agevolazione, per la sua successiva quantificazione e erogazione;
- per quanto riguarda, più nello specifico, le modalità applicative del riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico, nel suddetto documento per la consultazione 204/2020/R/com l'Autorità ha delineato i seguenti orientamenti:
  a) *in merito alla verifica dell'unicità dell'agevolazione per nucleo familiare per anno di competenza*, disposta dalla normativa (ossia in merito alla verifica che il nucleo familiare non sia già beneficiario di un bonus della stessa tipologia e per lo stesso anno di validità dell'attestazione ISEE), l'orientamento delineato nel documento per la consultazione è che questa sia compiuta dal Gestore del SII non solo per i bonus sociali elettrico e gas, ma anche per il bonus sociale idrico, con l'obiettivo di non imporre attività gestionali ulteriori soprattutto per i gestori idrici di medio-piccole dimensioni;
  b) *in merito all'individuazione delle forniture individuali elettriche e gas*, presso cui liquidare il bonus riconosciuto dal Gestore del SII (sulla base dei dati acquisiti da INPS), che tale individuazione sia effettuata dal medesimo Gestore del SII

incrociando i Codici Fiscali (nel seguito anche CF) dei componenti il nucleo familiare agevolabile ricevuti dall'INPS con i CF dei titolari di contratti di fornitura registrati nel Registro Centrale Ufficiale del SII; a tal fine sono state prospettate anche specifiche *regole di prevalenza* ove il suddetto processo porti ad individuare più di una fornitura individuale afferente ai componenti del nucleo familiare agevolabile;

c) *in merito all'individuazione delle forniture individuali idriche* afferenti al nucleo familiare agevolabile, che questa sia effettuata dal gestore idrico territorialmente competente, individuato dal Gestore del SII attraverso l'Anagrafica Territoriale Idrica dell'Autorità (nel seguito: ATID); tale orientamento tiene conto del fatto che i gestori idrici non sono attualmente accreditati al SII e che il SII, pertanto, non dispone di alcuna informazione in relazione ai punti di fornitura e alle utenze idriche; non è, dunque, possibile per il Gestore del SII collegare direttamente i CF dei componenti il nucleo familiare agevolabile ad una fornitura idrica, né ad un gestore del servizio idrico integrato; pertanto, ai fini della corresponsione del bonus sociale idrico, l'Autorità ha prospettato tre diverse opzioni regolatorie:
   - *c1)* la possibilità di richiedere ai soggetti istituzionali competenti di integrare nell'attuale modello di DSU l'informazione relativa al codice di fornitura idrica in relazione alla quale il dichiarante la DSU vorrebbe che il bonus fosse applicato, al fine di facilitare l'individuazione della fornitura afferente al nucleo familiare da agevolare all'esito positivo delle previste verifiche di ammissibilità;
   - *c2)* in considerazione delle complessità procedurali e applicative connesse all'opzione precedente segnalate dall'INPS e, in ogni caso, ai relativi tempi di implementazione (incompatibili con l'entrata in vigore del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali il 1 gennaio 2021, come previsto dal decreto-legge 124/19), la previsione che il Gestore del SII, una volta effettuata con esito positivo la verifica di unicità di cui alla precedente lettera a)), e individuato tramite l'Anagrafica Territoriale Idrica il gestore idrico territorialmente competente, trasmetta a quest'ultimo i CF e l'indirizzo di abitazione del nucleo familiare agevolabile in modo che il gestore possa ricercare la fornitura sottesa all'utenza idrica cui corrispondere l'agevolazione all'esito positivo delle verifiche di ammissibilità di competenza del gestore medesimo; ove il suddetto processo porti ad individuare più di una fornitura individuale afferente i componenti del nucleo familiare agevolabile, l'Autorità ha prospettato l'applicazione di specifiche *regole di prevalenza*;
   - *c3)* in considerazione delle criticità connesse all'applicazione dell'opzione regolatoria precedente (illustrate nel documento per la consultazione, cui si rinvia), la previsione che la fornitura idrica sia individuata tramite le forniture elettriche agevolate, assumendo che i nuclei familiari titolari di un bonus sociale elettrico per disagio economico, nell'abitazione in cui è localizzato il punto di prelievo agevolato, abbiano necessariamente anche una fornitura idrica, per la quale hanno parimenti diritto a beneficiare del

bonus sociale idrico; in particolare, tale opzione regolatoria prevede che, a tal fine, il Gestore del SII trasmetta al gestore idrico territorialmente competente i dati relativi al punto di prelievo agevolato (codice fiscale dell'intestatario della fornitura e indirizzo);

d) *in merito all'individuazione delle forniture centralizzate di gas metano e idriche* ai fini della liquidazione del bonus sociale, l'Autorità ha prospettato quattro diverse opzioni regolatorie:
   - *d1)* la possibilità di richiedere ai soggetti istituzionali competenti di integrare nell'attuale modello di DSU le informazioni identificative di tali forniture; in particolare, di integrare la DSU con una autodichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 che l'abitazione del nucleo familiare (o, in alternativa, di uno dei suoi componenti, ove diversa e indicata nella DSU) sia sita in un condominio, che il nucleo usufruisce di una fornitura condominiale di gas naturale e/o idrica, con indicazione del relativo PDR/codice di fornitura idrica/codice utente idrico;
   - *d2)* in considerazione delle criticità dell'opzione precedente (più sopra richiamate), l'utilizzo (da parte, rispettivamente, del Gestore del SII per la ricerca delle forniture centralizzate di gas naturale, del gestore idrico per la ricerca delle forniture centralizzate idriche) anche dell'indirizzo di abitazione del nucleo familiare agevolabile o, in subordine e ove diverso e disponibile, di uno dei componenti il nucleo stesso, ai fini dell'identificazione della fornitura da agevolare ove siano rispettate le previste condizioni di ammissibilità;
   - *d3*) in ragione delle possibili criticità nell'applicazione dell'opzione precedente (esaminate in dettaglio nel documento per la consultazione), la previsione che la fornitura idrica sia individuata tramite le forniture elettriche agevolate, come più sopra illustrato per il caso delle forniture individuali idriche;
   - *d4*) la previsione di un contatto diretto del nucleo familiare agevolabile da parte di un soggetto terzo da identificarsi, al fine di ottenere le informazioni e i dati necessari ad individuare l'eventuale fornitura centralizzata gas e/o idrica da agevolare ove siano rispettate le previste condizioni di ammissibilità;

e) *in merito alle verifiche delle condizioni di ammissibilità delle forniture alle agevolazioni* (dettagliate nel documento per la consultazione, cui si rinvia), l'orientamento delineato dall'Autorità è che queste siano compiute dal Gestore del SII per quanto riguarda le forniture elettriche e gas, e dal gestore idrico per quanto riguarda le forniture idriche, in considerazione di quanto più sopra evidenziato (cfr. lettera c);

f) *per quanto riguarda la quantificazione dei bonus sociali,* in considerazione del fatto che la numerosità della famiglia anagrafica non è un dato desumibile dalla DSU e nella disponibilità di INPS (a meno di una futura integrazione della DSU in tal senso, con le criticità sopra richiamate), l'Autorità ha prospettato l'utilizzo della numerosità del nucleo familiare, come definito all'articolo 3 del d.P.C.M.

159/13, per i bonus sociali elettrico e gas; per il bonus sociale idrico, nell'eventualità che nel primo anno di attuazione dell'automatismo il gestore non disponga ancora del dato relativo alla numerosità della famiglia anagrafica, come previsto dalla regolazione di settore secondo la disciplina contenuta nel TICSI, l'Autorità ha prospettato l'applicazione di un *cap* al numero massimo di componenti del nucleo familiare, al fine di evitare il rischio di riconoscere agli aventi diritto un bonus sociale idrico di valore superiore al dovuto;

g) *in merito alle modalità di concreta corresponsione dei bonus sociali*, l'Autorità ha prospettato che siano confermate quelle già oggi in vigore, previste dal TIBEG e dal TIBSI, ad eccezione del caso in cui per l'individuazione della fornitura idrica sia implementata l'opzione di forte semplificazione agganciata al punto di prelievo agevolato; in particolare, in tal caso, l'Autorità ha previsto che il bonus venga liquidato necessariamente attraverso una modalità diversa dal documento di fatturazione. Inoltre, l'Autorità ha delineato l'orientamento di estendere ai settori elettrico e gas quanto già oggi previsto per il bonus sociale idrico in caso di morosità pregressa e, dunque, che la quota di bonus non ancora erogata possa essere trattenuta dall'operatore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora (facoltà che dovrà essere evidenziata nella comunicazione di costituzione in mora);

h) *per quanto riguarda la gestione dei casi di variazione delle condizioni rilevanti ai fini del riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas prima del termine del periodo di agevolazione e, in particolare:*
   - nel caso di cessazione della fornitura agevolata, l'Autorità ha prospettato di adottare la regolazione già prevista per il bonus sociale idrico e, dunque, di prevedere che il Gestore del SII metta a disposizione del soggetto deputato alla corresponsione del bonus le informazioni necessarie a liquidare nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale la quota residua dell'agevolazione sino a copertura dell'intero periodo di agevolazione; conseguentemente, in ossequio al principio di unicità più sopra richiamato, il nucleo familiare agevolato sarà impossibilitato a beneficiare di un nuovo bonus della stessa tipologia per il medesimo anno di competenza;
   - nel caso di variazione della categoria d'uso del gas e/o della zona climatica di localizzazione del punto di riconsegna, l'Autorità ha prospettato che l'eventuale conseguente variazione dell'ammontare del bonus avvenga contestualmente alla modifica contrattuale;
   - per i clienti diretti gas, nel caso di modifica contrattuale che comporti il superamento dei limiti relativi alla classe del misuratore, l'Autorità ha prospettato che la compensazione cessi contestualmente alla modifica;
   - nel caso di passaggio da una fornitura individuale ad una centralizzata, l'Autorità ha prospettato che il bonus sociale in corso cessi contestualmente a tale passaggio;
   - nei casi di *switching* o di variazione della controparte commerciale, l'Autorità ha evidenziato che il venditore entrante, acquisita la titolarità del punto di prelievo, avrà accesso alle informazioni sul bonus in corso e ne

potrà, dunque, garantire l'erogazione in continuità sino al termine del relativo periodo di agevolazione;

i) *per quanto riguarda la gestione dei casi di variazione delle condizioni rilevanti ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico,* l'orientamento delineato nel documento per la consultazione è quello di confermare le disposizioni già in vigore nel precedente sistema 'a domanda', con particolare riferimento ai casi di cessazione della fornitura e di passaggio da utente indiretto a diretto;

j) *in merito alla durata e alla decorrenza dei bonus sociali,* l'orientamento delineato è quello di confermare una durata delle agevolazioni (cosiddetto periodo di agevolazione) pari a 12 mesi, a decorrere da una data successiva alla conclusione delle previste verifiche delle condizioni di ammissibilità all'agevolazione del nucleo familiare e della relativa fornitura; in particolare, al fine di tener conto delle tempistiche necessarie al Gestore del SII e al gestore idrico per le verifiche di competenza, l'orientamento prospettato è quello di far coincidere la data di decorrenza del periodo di agevolazione con il 1° giorno del mese successivo a quello di trasmissione del flusso informativo afferente al nucleo familiare dall'INPS al Gestore del SII o, in alternativa, con il 1° giorno del mese successivo a quello di rilascio dell'attestazione ISEE per il nucleo avente diritto all'agevolazione (sul punto si veda anche la successiva lettera k);

k) *per quanto riguarda le modalità di riconoscimento e di liquidazione dei bonus sociali nel caso di continuità delle condizioni di ammissione da un anno di competenza all'altro,* nel documento per la consultazione si è prospettato che siano il Gestore del SII e il gestore idrico, per quanto di competenza, a garantire la liquidazione delle compensazioni in continuità e, al contempo, l'assenza di sovrapposizione dei periodi di agevolazione; in particolare, l'Autorità ha prospettato che il Gestore del SII debba prevedere opportuni meccanismi di gestione e messa a disposizione dei dati necessari ai soggetti competenti per la successiva liquidazione dei bonus sociali, in modo che tali soggetti, a loro volta, assicurino la liquidazione del nuovo bonus in continuità con il precedente e senza sovrapposizioni.

   Negli incontri tecnici successivi alla pubblicazione del documento per la consultazione e in un successivo *focus group*, l'Autorità ha prospettato alle associazioni degli operatori elettrici, gas e idrici, due ulteriori opzioni regolatorie per la gestione dei bonus sociali automatici, nel caso di continuità delle relative condizioni di ammissibilità:

   - l'opzione cosiddetta "anno solare", in base alla quale tutti i bonus riconosciuti con il nuovo meccanismo automatico (dunque anche quelli riconosciuti nel primo anno di applicazione, a differenza di quanto previsto nella precedente lettera j)) abbiano come data di decorrenza il 1 gennaio dell'anno di validità della relativa attestazione ISEE e come data di termine il 31 dicembre del medesimo anno; in altre parole, il periodo di agevolazione di 12 mesi, per tutti gli operatori e per tutti i bonus sociali, sarebbe sempre coincidente con l'anno solare, con conseguente alleggerimento dei flussi informativi tra il Gestore del SII e gli operatori elettrici, gas e idrici;

considerati i tempi tecnici necessari al completamento del procedimento per il riconoscimento automatico dell'agevolazione agli aventi diritto, questa opzione regolatoria renderebbe necessario il riconoscimento dei ratei di bonus maturati da inizio anno fino all'esito positivo delle verifiche di ammissibilità all'agevolazione; nel *focus group* l'Autorità ha prospettato che tali ratei di bonus pregressi possano essere riconosciuti nella prima fattura utile o, in alternativa, frazionando l'importo complessivo su più fatture successive (prevenendo, in tal modo, possibili fenomeni di incapienza delle fatture, comunque gestibili anche con i meccanismi già previsti dalla regolazione in vigore), oppure tramite assegno/bonifico da erogarsi *una tantum* entro un determinato termine dall'esito positivo delle verifiche di ammissibilità;

- l'opzione "liquidazione simultanea" che (diversamente dall'ipotesi "liquidazione in continuità e senza sovrapposizione tra bonus" prospettata nel documento per la consultazione e dall'opzione "anno solare" sopra descritta) prevede che, qualora al termine delle previste verifiche di ammissibilità il bonus di competenza dell'anno precedente sia ancora in corso, sia prevista la liquidazione simultanea (e, dunque, parzialmente sovrapposta) dei due bonus, fermo restando il rispetto del vincolo di unicità;

l) *in merito alle modalità di interazione dei gestori idrici con il Gestore del SII*, nel documento per la consultazione è stata prospettata l'opportunità di prevedere l'accreditamento dei gestori idrici al SII, con l'obiettivo di semplificare e rendere più efficiente la gestione del processo di riconoscimento del bonus sociale idrico;

m) *in merito alle comunicazioni puntuali ai (potenziali) aventi diritto*, l'Autorità ha previsto l'invio di tali comunicazioni almeno nei seguenti casi, delineandone anche i contenuti minimi: i) esito positivo del procedimento per il riconoscimento del bonus (e, nel caso di clienti indiretti, comunicazione delle modalità di ritiro del bonifico domiciliato); ii) esito negativo del procedimento. In alternativa all'invio di una comunicazione personalizzata nei casi di esito positivo del procedimento, si è prospettata la possibilità di prevedere un messaggio nel documento di fatturazione, personalizzato ovvero *standard*;

n) *in relazione, infine, alla gestione della transizione dal sistema attuale ('a domanda') al sistema di riconoscimento automatico dei bonus sociali*, l'Autorità ha evidenziato la necessità che il Gestore del SII e i gestori idrici, per quanto di rispettiva competenza, garantiscano la prosecuzione della liquidazione in continuità dei bonus in corso alla data di tale transizione; in merito alla gestione delle domande di bonus ammesse negli ultimi mesi dell'anno 2020, invece, l'orientamento delineato nel documento per la consultazione è quello di prevedere l'invio da parte del sistema SGAte al Gestore del SII di un flusso informativo contenente le informazioni che consentano a quest'ultimo di prendere in carico tali domande e di gestirle secondo i meccanismi previsti nel nuovo sistema automatico.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- in relazione agli orientamenti prospettati nel documento per la consultazione 204/2020/R/com, le associazioni rappresentative degli operatori delle filiere interessate, le singole società e le associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori e degli utenti finali hanno espresso generale apprezzamento per il passaggio ad un sistema di riconoscimento automatico dei bonus sociali, nonché per gli approfondimenti condotti dall'Autorità ai fini della sua effettiva implementazione; gli operatori hanno evidenziato la necessità di disporre di tempistiche congrue per i necessari adeguamenti dei sistemi informativi e hanno richiesto, per quanto possibile, che non siano modificati i tracciati di scambio e i codici di tipologia di agevolazione oggi utilizzati nel meccanismo "a domanda", gestito tramite le funzionalità del sistema SGAte;
- inoltre, nelle more della definizione di possibili soluzioni alternative, i soggetti intervenuti nella consultazione hanno espresso generale condivisione in merito all'orientamento di mantenere l'attuale meccanismo di accesso al bonus elettrico per disagio fisico, basato sulla presentazione di apposita domanda da parte del cittadino interessato ai Comuni (eventualmente mediante i CAF), con correlata certificazione ASL riportante le informazioni necessarie per le verifiche di ammissibilità all'agevolazione e per la sua successiva quantificazione e erogazione;
- in merito agli orientamenti delineati dall'Autorità in relazione alle modalità applicative per il riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico, i soggetti rispondenti alla consultazione hanno espresso le seguenti osservazioni:
  a) *in relazione alla verifica dell'unicità dell'agevolazione per nucleo familiare per anno di competenza*, sia gli operatori energetici, sia i gestori idrici si sono espressi favorevolmente circa l'orientamento di prevedere che tale verifica sia posta in capo al Gestore del SII; in particolare, i gestori idrici hanno evidenziato che, in caso contrario, sarebbero necessari ingenti investimenti per modificare i sistemi informatici, con risultati comunque incerti in termini di efficacia del processo di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico; più in generale, i gestori idrici hanno evidenziato la necessità di centralizzare tutte le attività di verifica di ammissibilità al bonus sociale idrico ponendole in capo al Gestore del SII; in aggiunta, i gestori hanno proposto che, nelle more di tale centralizzazione, il controllo di unicità continui ad essere garantito da SGAte che, dunque, in tale ottica, dovrebbe rimanere pienamente operativo per la gestione del bonus sociale idrico; la richiesta che il ruolo dei gestori idrici non venga appesantito rispetto a quello svolto nel sistema attuale è stata espressa anche da molte associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori e degli utenti finali, tenuto conto delle specificità di settore;
  b) *per quanto attiene alle modalità di individuazione delle forniture elettriche e gas* afferenti al nucleo familiare agevolabile, la quasi totalità dei rispondenti ritiene preferibile l'integrazione della DSU con le informazioni relative ai punti di prelievo/punti di riconsegna afferenti al nucleo familiare, al fine di semplificare l'individuazione della fornitura da agevolare ed evitare le criticità legate a

possibili errori e/o ritardi nell'aggiornamento delle banche dati degli operatori e/o del SII; non sono state espresse osservazioni specifiche in merito alle regole di prevalenza previste nel caso in cui fossero individuate due o più forniture individuali afferenti al nucleo familiare da agevolare;

c) *in merito all'individuazione delle forniture individuali idriche* afferenti al nucleo familiare agevolabile, la quasi totalità dei gestori e la maggioranza delle associazioni dei consumatori ritiene preferibile l'integrazione della DSU con le informazioni sul codice di fornitura idrica da agevolare; alcuni operatori hanno suggerito, nelle more delle modifiche normative necessarie ad integrare la DSU, che INPS continui ad inviare al sistema SGAte i previsti flussi informativi inerenti ai nuclei familiari agevolabili; inoltre, è stato suggerito un ulteriore percorso volto a semplificare l'iter procedurale, in base al quale i gestori procederebbero alla ricerca dei codici fiscali del nucleo familiare nelle proprie banche dati e, in assenza di un riscontro di tale dato, liquiderebbero il bonus con le modalità previste per le forniture centralizzate assumendo, dunque, che il medesimo nucleo risieda in un condominio;
d) *in merito all'individuazione delle forniture centralizzate di gas metano e idriche* afferenti al nucleo familiare agevolabile, la maggioranza dei gestori e delle associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori e degli utenti finali ritiene preferibile l'integrazione della DSU con i codici identificativi delle forniture, in quanto gli altri elementi proposti non fornirebbero sufficiente certezza; in particolare, il ricorso all'indirizzo di abitazione del nucleo familiare agevolabile non risulterebbe risolutivo per i motivi evidenziati nello stesso documento per la consultazione; in subordine, gli operatori energetici hanno espresso la preferenza per l'opzione regolatoria che prevede il contatto diretto del cliente da parte di un soggetto terzo da identificarsi, al fine di richiedere gli elementi identificativi della (eventuale) fornitura centralizzata che serve il nucleo familiare agevolabile; i gestori idrici, invece, hanno suggerito il ricorso alla procedura di estrema semplificazione dai medesimi proposta e descritta al precedente punto c);
e) *per quanto riguarda le verifiche delle condizioni di ammissibilità delle forniture alle agevolazioni* (dettagliate nel documento per la consultazione, cui si rimanda), i partecipanti alla consultazione hanno espresso parere favorevole a quanto prospettato dall'Autorità; i gestori idrici hanno altresì evidenziato come tale previsione, pur essendo l'unica attualmente percorribile, comporti un notevole appesantimento dell'onere gestionale in capo ai gestori medesimi nell'ambito del nuovo meccanismo di riconoscimento automatico e sia, pertanto, auspicabile la previsione di adeguate tempistiche per il completamento di tali attività di verifica da parte dei gestori e, in prospettiva, una centralizzazione in capo al Gestore del SII di tutte le verifiche funzionali al riconoscimento del bonus sociale idrico;
f) *per quanto riguarda la quantificazione dei bonus sociali*, le posizioni espresse dagli operatori sono state diversificate: gli operatori energetici in prevalenza hanno accolto favorevolmente la previsione dell'utilizzo del dato relativo alla numerosità del nucleo familiare; i gestori idrici, invece, nelle more della piena

entrata in vigore della regolazione di settore, hanno proposto di ricorrere alla numerosità cosiddetta *standard* del nucleo familiare in sostituzione del *cap* sul numero di componenti del medesimo nucleo, ritenuto da molti rispondenti iniquo e gravoso, in quanto imporrebbe un consistente costo di adeguamento dei sistemi di fatturazione;

g) *in merito alle modalità di concreta corresponsione dei bonus*, gli operatori energetici hanno condiviso l'orientamento dell'Autorità di confermare le modalità attualmente previste, al fine di non modificare le logiche e i sistemi di fatturazione; in merito all'orientamento di estendere al settore elettrico e gas il meccanismo di compensazione tra i bonus e eventuali insoluti dei clienti, la maggioranza dei soggetti intervenuti nella consultazione ha espresso parere favorevole a condizione che l'applicazione di tale meccanismo, come proposto dall'Autorità, si configuri come una facoltà per l'operatore e non come un obbligo; i gestori idrici hanno condiviso quanto prospettato;
h) *per quanto riguarda la gestione dei casi di variazione delle condizioni rilevanti ai fini del riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas* prima del termine del periodo di agevolazione, gli operatori hanno evidenziato criticità rispetto a quanto prospettato nei casi di cessazione della fornitura, relative al fatto che la prevista anticipazione della quota residua di bonus sociale richiederebbe implementazioni a livello di sistema che comporterebbero tempi e costi non trascurabili; oltre ad evidenziare che sarebbe da chiarire quale soggetto sia tenuto ad effettuare il calcolo della quota residua da regolare, gli operatori hanno anche sottolineato quale ulteriore criticità il fatto che, nella modalità prospettata nel documento per la consultazione, il venditore dovrebbe anticipare la quota residua di bonus sociale, in attesa della fattura di trasporto;
i) *per quanto riguarda la gestione dei casi di variazioni delle condizioni rilevanti ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico,* i gestori hanno accolto con favore l'orientamento dell'Autorità di mantenere le attuali modalità di gestione dei casi di variazione considerati;
j) *in merito alla durata e alla decorrenza dei bonus sociali,* i partecipanti alla consultazione hanno condiviso il mantenimento della durata dei bonus sociali pari a 12 mesi; per quanto riguarda la decorrenza del periodo di agevolazione (sul punto si veda anche la successiva lettera k)), mentre gli operatori energetici hanno accolto favorevolmente l'orientamento delineato dall'Autorità, i gestori idrici, pur condividendone l'impostazione, hanno ritenuto insufficiente un mese di tempo per il completamento delle attività di verifica, in quanto inferiore a quanto previsto nel precedente sistema 'a domanda', in cui le attività di competenza degli operatori risultavano di minore complessità; più in generale, come più sopra richiamato, i gestori hanno evidenziato la necessità di una centralizzazione in capo al Gestore del SII di tutte le attività di verifica funzionali al riconoscimento del bonus sociale idrico agli aventi diritto, incluse quelle relative alla determinazione del periodo di agevolazione;
k) *per quanto riguarda le modalità di riconoscimento e di liquidazione dei bonus sociali nel caso di permanenza delle condizioni di ammissione,* tra le tre opzioni

regolatorie prospettate dall'Autorità nel documento per la consultazione e nei successivi incontri tecnici e *focus group* con gli operatori (ossia: 1) la previsione della liquidazione in continuità e senza sovrapposizione tra i relativi periodi di agevolazione, di bonus relativi a due anni di competenza successivi; 2) l'ipotesi che tutti i bonus abbiano periodo di agevolazione coincidente con l'anno solare; 3) l'ipotesi che due bonus relativi a due anni di competenza successivi possano essere liquidati simultaneamente e, dunque, in parziale sovrapposizione), la maggioranza degli operatori ha indicato come preferibile l'opzione delineata nel documento per la consultazione e, dunque, la previsione che l'erogazione di bonus relativi ad anni di competenza successivi avvenga in continuità e senza sovrapposizione; questo in quanto tale opzione consente di mantenere invariate le attuali logiche di fatturazione, consentendo di conseguenza di contenere i tempi per l'entrata in operatività del nuovo meccanismo oltre che di evitare i costi connessi a modifiche dei sistemi di fatturazione che sarebbero, invece, necessarie se venissero applicate le altre due opzioni regolatorie; inoltre, secondo i partecipanti alla consultazione, tale opzione è preferibile proprio in quanto assicura ai clienti/utenti continuità nell'erogazione dell'agevolazione, risultando anche di più semplice comprensione, con conseguenti risvolti positivi in termini di contenimento delle richieste di informazioni e/o dei reclami verso i venditori e i gestori. Anche le associazioni dei consumatori hanno espresso parere favorevole riguardo a tale opzione regolatoria;

l) *in merito alle modalità di interazione dei gestori idrici con il Gestore del SII*, come più sopra accennato, i gestori hanno evidenziato la necessità di centralizzare, per quanto possibile, tutte le attività funzionali alla liquidazione del bonus sociale idrico, ponendole in capo al Gestore del SII; al fine di contenere i costi connessi all'implementazione del meccanismo automatico e nelle more dell'auspicata centralizzazione, i gestori hanno proposto che le verifiche funzionali alla liquidazione del bonus sociale idrico agli aventi diritto siano garantite dal sistema SGAte, che, dunque, in tale ottica, dovrebbe rimanere pienamente operativo per la gestione del bonus sociale idrico;

m) *in merito alle comunicazioni puntuali ai (potenziali) aventi diritto,* i partecipanti alla consultazione hanno espresso preferenza per l'invio di comunicazioni personalizzate, a maggior ragione per i clienti indiretti, in modo da rendere agevole il ritiro del bonus con le modalità previste;

- *in relazione, infine, alla gestione della transizione dal sistema ' a domanda' al nuovo meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico*, le osservazioni pervenute manifestano il generale auspicio che si continuino ad utilizzare il sistema SGAte e gli attuali flussi informativi e, dunque, che l'Autorità modifichi in tal senso l'orientamento delineato nel documento per la consultazione 204/2020/R/com;
- tenuto conto degli esiti del processo di consultazione, le modalità di gestione della transizione dal sistema "a domanda" al nuovo meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico sono state declinate nella determinazione 11/2020-DACU con particolare riferimento:

- alle disposizioni volte a garantire la continuità di gestione dei bonus sociali per disagio economico correlati a domande presentate entro il 31 dicembre 2020, disciplinandone le relative modalità di erogazione anche con l'obiettivo di evitare che interferiscano con l'ordinato avvio del nuovo meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali;
- alle diverse casistiche e fattispecie correlate alle domande di ammissione ai bonus sociali per disagio economico presentate entro il 31 dicembre 2020, nonché alla progressiva dismissione delle funzionalità del sistema SGAte per gestione di tali bonus sociali, ferma restando l'esigenza di mantenere inalterate tutte le funzionalità del sistema che consentono la gestione del bonus sociale elettrico per disagio fisico.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'Autorità ha trasmesso al Garante per la Protezione dei Dati Personali lo schema di delibera recante "*Modalità di trasmissione dall'Istituto per la Previdenza Sociale (INPS) alla società Acquirente Unico S.p.A. in qualità di Gestore del Sistema informativo integrato (SII) dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali nazionali per disagio economico*" unitamente ad allegati tecnici, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19 (prot. Autorità 36195 del 6 novembre 2020); (nel seguito: schema di delibera);
- nello schema di delibera sono state indicate, tra l'altro, le informazioni che l'Autorità, sulla base degli approfondimenti istruttori condotti con l'INPS e il Gestore del SII, ritiene necessario che l'INPS trasmetta al Gestore del SII al fine di garantire l'efficace funzionamento del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali nazionali;
- a seguito dei successivi chiarimenti forniti dagli Uffici dell'Autorità su richiesta degli Uffici del Garante, nel Parere 279/2020 sullo schema di delibera il Garante ha richiesto, tra l'altro, che siano adottate *"misure in grado di assicurare l'individuazione certa delle utenze agevolabili in caso di spettanza dei bonus sociali, mediante l'utilizzo di dati esatti già in sede di acquisizione della presentazione della DSU da parte degli interessati […] e, nelle more delle necessarie modifiche, sia comunque prevista la trasmissione dall'INPS al SII delle sole tipologie di dati personali strettamente indispensabili ai fini dell'erogazione del bonus, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5, par. 1, lett. c) e d) e 25 del Regolamento*"; in particolare, il Garante ritiene critica la previsione, contemplata dall'Autorità nello schema di delibera, che l'INPS trasmetta al Gestore del SII (tra l'altro) l'indirizzo di abitazione dei singoli componenti maggiorenni del nucleo familiare, ove diverso dall'indirizzo di abitazione del nucleo, e l'indirizzo email e/o il numero di telefono dei singoli componenti maggiorenni del nucleo, ove indicati nella DSU;
- inoltre, nel Parere 279/2020 il Garante ha rilevato la necessità di *"individuare specifiche misure per minimizzare i dati oggetto di tali trasferimenti, ad esempio*

limitandosi, dopo un primo invio, a trasmissioni periodiche di carattere incrementale (cioè riferite esclusivamente agli ISEE rilasciati successivamente)".

RITENUTO CHE:

- l'indisponibilità delle tipologie di dati personali oggetto dei rilievi del Garante non mina in radice l'operatività del meccanismo automatico di riconoscimento dei bonus sociali in quanto:
  - l'indisponibilità dei dati di contatto (ossia email e numero di telefono) dei singoli componenti del nucleo familiare ISEE può rendere meno agevole e spedito il processo di ricerca delle forniture da agevolare afferenti al nucleo stesso, in particolare nei casi in cui si debba procedere alla ricerca di eventuali forniture condominiali di gas naturale, ma il suddetto processo potrà comunque essere portato ad esito utilizzando l'indirizzo di abitazione del nucleo familiare;
  - l'indisponibilità degli indirizzi dei singoli componenti del nucleo familiare ISEE rende necessaria la ridefinizione di taluni processi finalizzati al riconoscimento automatico dei bonus sociali delineati nel documento per la consultazione 204/2020/R/com, che fanno leva su tali dati.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- al fine di garantire la corretta operatività del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus agli aventi diritto, espungere dal novero delle informazioni che INPS dovrà trasmettere al Gestore del SII gli indirizzi di abitazione e i dati di contatto (email e/o numero di telefono) dei singoli componenti maggiorenni del nucleo familiare, modificando conseguentemente i processi che prevedevano l'utilizzo di tali dati;
- prevedere che le trasmissioni dall'INPS al Gestore del SII delle informazioni necessarie alla corretta operatività del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali siano periodiche di carattere incrementale (cioè riferite esclusivamente agli ISEE rilasciati successivamente).

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- *in merito alle modalità di riconoscimento agli aventi diritto del bonus elettrico per disagio fisico*, in considerazione della generale condivisione emersa dalla consultazione in merito agli orientamenti delineati, confermare il mantenimento dell'attuale meccanismo di accesso basato sulla presentazione, da parte dei cittadini interessati, ai Comuni di residenza (o a soggetti da questi delegati), di apposita domanda di ammissione corredata da certificazione ASL riportante le informazioni necessarie per le verifiche di ammissibilità all'agevolazione e per la sua successiva quantificazione e erogazione; più in generale, confermare le disposizioni del TIBEG in materia di modalità applicative del bonus per disagio fisico; in tale caso, quindi, la competenza a decidere sull'individuazione dei soggetti cui erogare l'agevolazione

continua a restare in capo ai Comuni, mentre il trasferimento di una tale competenza in capo al Gestore del SII riguarda i bonus sociali;

- *per quanto riguarda le modalità applicative del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico*, tenuto conto delle osservazioni formulate dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione, di quelle successivamente formulate nell'ambito degli incontri tecnici e *focus group*, nonché dei successivi approfondimenti:
  a) *in merito alla verifica dell'unicità dell'agevolazione per nucleo familiare per anno di competenza*, prevedere che tale verifica sia sempre assicurata dal Gestore del SII, sia per i bonus sociali elettrico e gas, sia per il bonus sociale idrico, al fine di non imporre oneri eccessivi sui gestori del servizio idrico integrato, con particolare riferimento a quelli di medio-piccole dimensioni e ai Comuni che gestiscono il servizio in economia; a tal fine, prevedere che al termine delle verifiche funzionali al riconoscimento o meno dell'agevolazione (cfr. successiva lettera f), i gestori idrici siano tenuti a comunicarne tempestivamente l'esito al Gestore del SII;
  b) *in merito all'individuazione delle forniture elettriche e delle forniture individuali di gas* alle quali liquidare l'agevolazione attribuita, in modo automatico, dal Gestore del SII sulla base dei dati trasmessi dall'INPS, confermare la previsione che la ricerca di un punto di consegna/di riconsegna nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare agevolabile venga effettuata dal Gestore del SII (previa verifica di cui alla precedente lettera a)) in base ai Codici Fiscali dei componenti stessi ricevuti dall'INPS, nelle more delle eventuali determinazioni degli enti preposti all'adozione di "*misure in grado di assicurare l'individuazione certa delle utenze agevolabili in caso di spettanza dei bonus, tramite l'utilizzo di dati esatti già in sede di acquisizione al momento della presentazione della DSU da parte degli interessati"* (cfr. Parere 279/2020); rivedere in parte le *regole di prevalenza* che il Gestore del SII è tenuto ad applicare nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile risulti titolare di più punti di prelievo/punti di riconsegna, al fine di evitare il ricorso agli indirizzi di abitazione dei componenti del nucleo familiare agevolabile, alla luce del Parere 279/2020 del Garante per la Protezione dei Dati Personali;
  c) *in merito all'individuazione delle forniture individuali idriche* ai fini della liquidazione del bonus sociale, considerato quanto più sopra esposto in relazione all'integrazione della DSU con i dati utili a identificare le forniture da agevolare (all'esito positivo delle necessarie verifiche), confermare la previsione che tale individuazione sia posta in capo al gestore idrico territorialmente competente, sulla base delle informazioni relative al nucleo familiare agevolabile ricevute dal Gestore del SII (Codici Fiscali dei componenti del nucleo familiare e indirizzo di abitazione del nucleo stesso); confermare inoltre che, ai fini di quanto sopra, il Gestore idrico territorialmente competente sia individuato dal Gestore del SII tramite le informazioni contenute nell'Anagrafica Territoriale Idrica dell'Autorità (ATID) e sulla base dell'indirizzo di abitazione del nucleo familiare agevolabile ricevuto dall'INPS;

d) *in merito all'individuazione delle forniture centralizzate di gas metano* ai fini della liquidazione del bonus sociale, considerato quanto più sopra esposto in merito all'integrazione della DSU con i dati utili ad identificare le forniture da agevolare (all'esito positivo delle necessarie verifiche), confermare la previsione che tale ricerca venga effettuata attraverso il SII, in particolare prevedendo che il Gestore del SII trasmetta al dichiarante la DSU una comunicazione contenente informazioni in merito alle modalità da utilizzare per indicare gli elementi identificativi della (eventuale) fornitura centralizzata di cui il nucleo familiare usufruisce; prevedere, inoltre, che tale ricerca debba essere attivata dal Gestore del SII in tutti i casi in cui il Gestore medesimo non abbia precedentemente individuato alcuna fornitura individuale di gas afferente il nucleo familiare agevolabile o ne abbia individuato una per soli usi cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;

e) *per quanto concerne l'individuazione delle forniture centralizzate idriche* afferenti al nucleo familiare agevolabile, recepire la richiesta di forte semplificazione avanzata dai gestori, prevedendo che, nei casi in cui il gestore idrico competente non sia in grado di individuare – sulla base dei codici fiscali dei componenti il nucleo familiare agevolabile - una fornitura idrica individuale afferente ad uno dei componenti del nucleo familiare riconosciuto dal Gestore del SII, il gestore proceda a liquidare il bonus sociale idrico qualora, sulla base delle informazioni ricevute dal Gestore del SII, il nucleo familiare risulti intestatario di una fornitura elettrica attiva e per usi domestici, potendosi ragionevolmente assumere che il nucleo sia servito (anche) da una fornitura idrica sottesa ad un'utenza indiretta, per la quale ha diritto a beneficiare dell'agevolazione;

f) *in relazione alle verifiche delle condizioni di ammissibilità delle forniture* afferenti al nucleo familiare agevolabile, confermare che queste siano poste in capo al Gestore del SII e al gestore idrico territorialmente competente, rispettivamente per il bonus sociale elettrico e gas e per il bonus sociale idrico; accogliere al contempo la richiesta dei gestori idrici di prevedere adeguate tempistiche per il completamento di questa attività, prevedendo che tali verifiche siano ultimate dal gestore competente entro il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui riceve dal Gestore del SII, con le modalità di cui alla successiva lettera m), le informazioni a tal fine necessarie;

g) *per quanto riguarda i criteri di quantificazione dei bonus sociali* e, in particolare, la variabile dimensionale in base alla quale differenziare il relativo ammontare, confermare l'orientamento di parametrare il bonus sociale elettrico e il bonus sociale gas alla numerosità del nucleo familiare e accogliere la proposta dei gestori idrici di parametrare l'ammontare del bonus sociale idrico al dato relativo alla numerosità del nucleo familiare utilizzato a fini dell'articolazione dei corrispettivi tariffari da applicare all'utenza; in particolare, prevedere che il bonus sociale idrico sia quantificato sulla base:
   - della numerosità della famiglia anagrafica, ove il gestore sia in possesso di tutte le informazioni e dei dati all'uopo necessari, e comunque a decorrere dal

1 gennaio 2022, secondo quanto previsto dal TICSI in materia di "Articolazione pro capite", per l'utenza domestica residente;

- nei casi in cui il gestore non sia ancora in possesso di tutte le informazioni e dei dati necessari all'applicazione dell'articolazione *pro capite* disciplinata dal TICSI, della numerosità cosiddetta *standard* del nucleo agevolabile (ossia considerando, di norma, un'utenza domestica residente tipo di tre componenti), ovvero del numero (effettivo) di componenti il nucleo familiare come risultante dall'autocertificazione eventualmente trasmessa ai gestori medesimi dal singolo utente, precisando altresì l'obbligo per il gestore medesimo di accettare l'autodichiarazione trasmessa anche dal singolo utente indiretto interessato;

h) *in merito alle modalità di corresponsione dei bonus sociali,* confermare l'orientamento di mantenere le modalità previste nel precedente sistema 'a domanda' sia per i clienti/utenti diretti, sia per quelli indiretti, al fine di non impattare sulle logiche e sui sistemi di fatturazione esistenti e di mantenere, per quanto possibile, le classificazioni delle tipologie di compensazione previste per il bonus sociale elettrico e per il bonus sociale gas nel precedente sistema, accogliendo la richiesta avanzata in tal senso dagli operatori; prevedere altresì di estendere il *periodo di giacenza dei bonifici domiciliati* per i clienti indiretti gas rispetto a quanto oggi previsto, al fine di facilitarne l'incasso da parte di questi ultimi ed evitare la necessità di prevedere richieste di riemissione; per quanto riguarda, invece, l'ipotesi di estendere al settore elettrico e al settore gas la facoltà, per gli operatori, di applicare il meccanismo di compensazione tra le quote di bonus non ancora erogate ed eventuali insoluti dei clienti, già in vigore nel settore idrico, ulteriori valutazioni verranno effettuate nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione 219/2020/R/com;

i) *per quanto riguarda la gestione dei casi di variazione delle condizioni rilevanti ai fini del riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas* prima del termine del periodo di agevolazione, confermare gli orientamenti delineati nel documento per la consultazione, incluso quello relativo ai casi di disattivazione su richiesta dei cliente finale nonché ai casi di disattivazione della fornitura a seguito di morosità del cliente finale, al fine di semplificare la gestione operativa del riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas;

j) *per quanto riguarda la gestione dei casi di variazione delle condizioni rilevanti ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico,* confermare le disposizioni in vigore nel precedente sistema "a domanda", come prospettato nel documento per la consultazione, prevedendo in aggiunta che nei casi di voltura e voltura *mortis causa* operati all'interno del medesimo nucleo familiare agevolato, previa presentazione di apposita autodichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, l'agevolazione sia riconosciuta in continuità al nuovo titolare del contratto d'utenza, mediante accredito in fattura;

k) *in merito alla durata e alla decorrenza dei bonus sociali,* confermare la durata del periodo di agevolazione pari a 12 mesi e prevedere che tale periodo decorra, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera l):

- per il bonus sociale elettrico e gas, dal termine delle verifiche di ammissibilità di competenza del Gestore del SII;
- per il bonus sociale idrico, tenuto conto di quanto rilevato alla precedente lettera f), dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui il Gestore del SII, effettuate le verifiche di propria competenza ai sensi del presente provvedimento, mette a disposizione del gestore territorialmente competente le informazioni necessarie per l'individuazione delle forniture idriche agevolabili;

l) prevedere, inoltre, che il periodo di agevolazione venga sempre determinato, per tutti e tre i bonus sociali, dal Gestore del SII, applicando le disposizioni di cui al presente provvedimento (cfr. precedente lettera k) e successiva lettera l)) e che sia da quest'ultimo comunicato agli operatori competenti per la successiva liquidazione del bonus, unitamente alle ulteriori informazioni a ciò necessarie;

m) *per quanto riguarda le modalità di riconoscimento e di liquidazione dei bonus sociali nel caso di continuità delle condizioni di ammissione*, confermare quanto previsto nel documento per la consultazione 204/2020/R/com e, dunque, prevedere che qualora il Gestore del SII riceva dall'INPS un flusso informativo relativo a nuclei familiari che hanno già in corso un'agevolazione in virtù di una attestazione ISEE rilasciata l'anno precedente, il Gestore medesimo provveda a far decorrere il nuovo bonus sociale, in continuità, al termine del periodo di agevolazione del bonus in corso e metta a disposizione dei soggetti competenti per la liquidazione dei bonus tutte le informazioni a tal fine necessarie;

n) *in merito alle modalità di interazione dei gestori del servizio idrico integrato con il Gestore del SII,* prevedere che, nelle more dell'accreditamento dei gestori al SII, disposto con la deliberazione 585/2020/R/com, gli scambi informativi tra il Gestore del SII e i gestori possano avvenire mediante posta elettronica certificata (PEC), al fine di non pregiudicare il corretto avvio del nuovo meccanismo di riconoscimento automatico dell'agevolazione idrica;

o) *in tema di comunicazioni puntuali ai (potenziali) aventi diritto,* prevedere l'invio ai nuclei familiari agevolabili di apposite comunicazioni per informare dell'esito finale del procedimento relativo al riconoscimento automatico dei bonus sociali (specificando i motivi dell'eventuale non riconoscimento dell'agevolazione), nonché per fornire ai clienti indiretti interessati informazioni per il ritiro dei bonifici domiciliati, in considerazione della preferenza espressa dalla maggior parte degli operatori per tale modalità di informazione in alternativa al ricorso ad un messaggio *standard* o personalizzato nell'ambito del documento di fatturazione; prevedere, altresì, di disciplinare con successiva determinazione dei competenti Uffici dell'Autorità i contenuti di dettaglio di tali comunicazioni, così come l'eventuale previsione di ulteriori comunicazioni agli aventi diritto, ove ritenute utili o necessarie;

- disporre, inoltre, che il Gestore del SII supporti l'Autorità nel monitoraggio del processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali raccogliendo e verificando le informazioni da quest'ultima richieste;

- a tal fine, definire primi obblighi di rendicontazione periodica nei confronti del Gestore del SII in capo alle imprese distributrici, alle controparti commerciali, ai gestori del servizio idrico e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.

RITENUTO, PERTANTO, CHE:

- sia necessario approvare le "*Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico*" costituite da:
  a) le "*Disposizioni in materia di ammissione, riconoscimento e corresponsione della compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali/utenti domestici in condizioni di disagio economico per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato*",
  b) le "*Disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture elettriche e gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali domestici in condizioni di disagio economico*",
  c) le "*Disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa sostenuta dagli utenti domestici in condizioni di disagio economico*",

  di cui, rispettivamente, all'*Allegato A*, all'*Allegato B* e all'*Allegato C* al presente provvedimento;
- sia conseguentemente necessario abrogare le disposizioni del TIBEG relative alle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, in quanto non compatibili con il regime automatico di riconoscimento dei medesimi bonus sociali di cui all'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, entrato in vigore il 1 gennaio 2021, e sostituite, a decorrere dalla medesima data, dalle disposizioni di cui all'*Allegato A* e all'*Allegato B* al presente provvedimento;

con riferimento al bonus sociale elettrico per disagio fisico:

- sia necessario adeguare la formulazione delle disposizioni del TIBEG in materia, al fine di renderle coerenti con il nuovo testo normativo allegato al presente provvedimento;
- al riguardo, poiché gli adeguamenti del TIBEG di natura meramente formale risulterebbero numerosi e di complessa lettura, sia preferibile adottare una nuova versione del TIBEG che sostituisca quella attualmente vigente, che recepisca – senza innovarle in alcun modo – le disposizioni in tema di riconoscimento del bonus sociale per disagio fisico attualmente vigenti; ciò anche al fine di fornire agli operatori un testo semplificato cui far riferimento per l'applicazione del sistema "a domanda" con le medesime modalità previste in precedenza;

con riferimento al servizio idrico integrato:

- sia necessario modificare e integrare, in ottica di armonizzazione con le previsioni in materia di riconoscimento automatico dell'agevolazione, la disciplina contenuta nel TIBSI, disponendo, in particolare, che, le disposizioni dell'*Allegato A* al presente provvedimento, si applichino, a decorrere dal 1 gennaio 2021, in sostituzione di quelle di cui all'Articolo 2, comma 2.2, e degli Articoli 3, 4, 4*bis*, 5, 6, 7, 12*bis*, 13 e 15 del TIBSI, nonché in sostituzione della Tabella 1 e della Tabella 2 ivi riportate;
- sia opportuno rinviare a successivo provvedimento l'eventuale rideterminazione della componente perequativa UI3 (attualmente quantificata pari a 0,5 centesimi di euro/metro cubo) da applicarsi alle utenze del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione, diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale, garantendo la coerenza tra l'agevolazione erogata automaticamente agli utenti e il relativo onere; detta rideterminazione terrà conto, tra l'altro, degli esiti della ricognizione in corso sulle articolazioni tariffarie applicate agli utenti finali, (e, in particolare, dell'aggiornamento dell'entità della tariffa agevolata, della tariffa di fognatura e di depurazione deciso a livello locale nel rispetto dei criteri definiti dall'Autorità);
- sia, infine, necessario pubblicare sul sito internet dell'Autorità il TIBSI e il REMSI, come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- prevedere che le disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture elettriche e gas naturale, nonché delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa sostenuta dai clienti e dagli utenti domestici in condizioni di disagio economico, di cui al presente provvedimento, trovino applicazione a decorrere dal 1 giugno 2021 per quanto riguarda le attività di competenza del Gestore del SII e, dunque, dal 1 luglio per quanto riguarda le attività di competenza degli operatori.
- a tal fine, prevedere che il Gestore del SII, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, pubblichi:
  - le Specifiche Tecniche per l'implementazione delle disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture elettriche e gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico, di cui al presente provvedimento;
  - le Specifiche Tecniche per l'implementazione delle disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa sostenuta dagli utenti domestici in condizioni di disagio economico, di cui al presente provvedimento;
- definire successivamente, in accordo con l'INPS, le tempistiche in base alle quali l'Istituto invierà al Gestore del SII le comunicazioni previste dal presente provvedimento relative alle DSU attestate dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021;
- prevedere che, tenuto conto dei tempi richiesti allo sviluppo dei correlati sistemi informatici, i bonus di competenza dell'anno 2021 siano riconosciuti agli aventi diritto per l'intero periodo di agevolazione individuato dal Gestore del SII, anche mediante il riconoscimento di eventuali quote di bonus già maturate, da effettuarsi

secondo una delle seguenti modalità, garantendo in ogni caso la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario:

- per i clienti/utenti diretti:
  a) mediante l'erogazione, entro il termine del periodo di agevolazione, di un contributo *una tantum*, tramite recapito di un assegno circolare non trasferibile intestato al dichiarante la DSU e inviato all'indirizzo di abitazione del nucleo familiare ISEE (ambedue indicati dal Gestore del SII ai sensi del presente provvedimento), o con altre modalità;
  b) nella prima fattura utile, oppure frazionando l'importo maturato in quote omogenee in più documenti di fatturazione, entro il termine del periodo di agevolazione, definito e comunicato dal Gestore del SII ai sensi del presente provvedimento;
- per i clienti domestici indiretti e gli utenti indiretti, con le modalità previste nel presente provvedimento;

- dare mandato ad Acquirente Unico S.p.A. affinché presenti all'Autorità, ai fini dell'approvazione, un progetto dedicato alla gestione delle attività funzionali al riconoscimento del bonus sociale gas per i clienti domestici indiretti, ai sensi di quanto previsto nel presente provvedimento

DELIBERA

1. di approvare le "*Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico*" costituite da:
   a) le "*Disposizioni in materia di ammissione, riconoscimento e corresponsione della compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali/utenti domestici in condizioni di disagio economico per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato*";
   b) le "*Disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture elettriche e gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali domestici in condizioni di disagio economico*",
   c) le "*Disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa sostenuta dagli utenti domestici in condizioni di disagio economico*",

   di cui, rispettivamente, all'*Allegato A*, all'*Allegato B* e all'*Allegato C* al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di abrogare, conseguentemente, le disposizioni del TIBEG relative alle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, in quanto non compatibili con il regime automatico di riconoscimento dei medesimi bonus sociali di cui all'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, entrato in

vigore il 1 gennaio 2021, e sostituite, a decorrere dalla medesima data, dalle disposizioni di cui all'*Allegato A* e all'*Allegato B* al presente provvedimento.

3. di sostituire, inoltre, tutte le restanti disposizioni del TIBEG, per ragioni di maggiore chiarezza espositiva, con le disposizioni della nuova versione di testo integrato di cui all'*Allegato D* cui far riferimento, a decorrere dal 1 gennaio 2021, per l'applicazione del bonus sociale per disagio fisico;
4. di abrogare altresì le disposizioni del TIBSI di cui all'Articolo 2, comma 2.2, e agli Articoli 3, 4, 4*bis*, 5, 6, 7, 12*bis*, 13 e 15, nonché la Tabella 1 e la Tabella 2 ivi riportate, relative alle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati, in quanto non compatibili con il regime automatico di riconoscimento del medesimo bonus sociale idrico di cui all'art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, entrato in vigore il 1 gennaio 2021 e sostituite, a decorrere dalla medesima data, dalle disposizioni di cui all'*Allegato A* e all'*Allegato C* al presente provvedimento;
5. di disporre le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni al TIBSI:
   - all'Articolo 8, comma 8.1, lettera a), dopo le parole "di cui al precedente comma 6.2" sono aggiunte le seguenti:
     "*ovvero, a far data dal 1 gennaio 2021, di cui all'Articolo 15 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com*".
   - all'articolo 9, comma 9.1:
     i. dopo le parole "di cui al precedente Articolo 6," sono aggiunte le seguenti:
     "*e a far data dal 1 gennaio 2021 di cui all'Articolo 15 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com,*";
     ii. le parole "a tutte le utenze del servizio idrico integrato ubicate sul territorio nazionale" sono sostituite dalle seguenti:
     "*alle utenze del servizio idrico integrato*";
   - all'Articolo 10, comma 10.1, secondo bullet point, dopo le parole "ai sensi del presente provvedimento" sono aggiunte le seguenti:
     "*e a far data dal 1 gennaio 2021 della deliberazione 63/2021/R/com*".
   - all'Articolo 12, comma 12.3, alla lettera e), le parole "il numero complessivo degli utenti agevolati" sono sostituite dalle seguenti:
     "*il numero complessivo delle persone fisiche assunte - ovvero risultanti - quali componenti i nuclei familiari agevolati*";
   - la Tabella 3, recante "Elementi oggetto di registrazione da parte del gestore – bonus sociale idrico", è sostituita dalla seguente:

ATO	X
Codice pratica Sistema Informativo Integrato	X
Codice fornitura	X
Data inizio agevolazione (ordinaria)	X
Data fine agevolazione (ordinaria)	X

Data di eventuale cessazione anticipata dell'agevolazione rispetto alla data di fine del periodo di agevolazione e relativa causale	X
Codice fiscale dell'utente	X
Nome dell'utente	X
Cognome dell'utente	X
Indirizzo del nucleo familiare agevolato	X
Codice Istat del Comune in cui è sita la fornitura	X
Importo erogato dal gestore	X
Importo totale annuale	X
Tipologia di utente (diretto o indiretto)	X
Tariffa agevolata applicata	X
Tariffa di fognatura applicata	X
Tariffa di depurazione applicata	X
Numerosità famiglia anagrafica, ovvero numerosità standard del nucleo agevolato ai sensi di quanto previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2021, dall'Articolo 15 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com	X
Volumi fatturati acquedotto (per tipologia d'uso)	X
Volumi fatturati fognatura (per tipologia d'uso)	X
Volumi fatturati depurazione (per tipologia d'uso)	X

6. di disporre le seguenti modifiche e integrazioni al REMSI:
   a) all'Articolo 2, comma 2.1, lettera a), le parole "ai sensi dell'Articolo 3.2 del TIBSI" sono sostituite dalle seguenti:
      "*ai sensi dell'Articolo 7, comma 7.1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com*".
   b) all'Articolo 4, comma 4.5, dopo la lettera j) è aggiunta la seguente lettera:
      "*k) il riferimento, in caso di utenti diretti, all'eventuale quota di bonus sociale idrico non ancora erogata trattenuta dal gestore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora;*";
7. con riferimento alla perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, di rinviare ad un successivo provvedimento l'eventuale rideterminazione della componente perequativa UI3, di cui all'articolo 9, comma 9.1, del TIBSI, da applicarsi alle utenze del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione, diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale;
8. di prevedere che le disposizioni di cui agli *Allegati B* e *C* al presente provvedimento trovino applicazione a decorrere dal 1 giugno 2021 per quanto riguarda le attività di competenza del Gestore del SII e, dunque, dal 1 luglio per quanto riguarda le attività di competenza degli operatori;
9. di prevedere che, a tal fine, il Gestore del SII, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, pubblichi:
   - le Specifiche Tecniche funzionali all'implementazione delle disposizioni di cui all'*Allegato B* al presente provvedimento;
   - le Specifiche Tecniche funzionali all'implementazione delle disposizioni di cui all'*Allegato C* al presente provvedimento.

10. di definire successivamente, in accordo con l'INPS, le tempistiche in base alle quali l'INPS invierà al Gestore del SII le comunicazioni previste dal presente provvedimento relative alle DSU attestate dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021;
11. di prevedere che per le DSU attestate dall'INPS dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021:
    - il periodo di agevolazione del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas decorra dal primo giorno del mese successivo alla data di attestazione della relativa DSU;
    - il periodo di agevolazione del bonus sociale idrico decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di attestazione della DSU;
12. di disporre che, tenuto conto dei tempi richiesti allo sviluppo dei correlati sistemi informatici, i bonus sociali per disagio economico di competenza dell'anno 2021 siano riconosciuti agli aventi diritto per l'intero periodo di agevolazione individuato dal Gestore del SII ai sensi del presente provvedimento, anche mediante il riconoscimento di eventuali quote di bonus già maturate da effettuarsi secondo una delle seguenti modalità, garantendo in ogni caso la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario:
    - per i clienti/utenti diretti:
        a) mediante l'erogazione, entro il termine del periodo di agevolazione, di un contributo *una tantum*, tramite recapito di un assegno circolare non trasferibile intestato al dichiarante la DSU e inviato all'indirizzo di abitazione del nucleo familiare ISEE (ambedue indicati dal Gestore del SII ai sensi del presente provvedimento), o con altre modalità;
        b) nella prima fattura utile, oppure frazionando l'importo maturato in quote omogenee in più documenti di fatturazione, entro il termine del periodo di agevolazione, definito e comunicato dal Gestore del SII ai sensi del presente provvedimento;
    - per i clienti domestici indiretti e gli utenti indiretti, con le modalità previste nel presente provvedimento;
13. di dare mandato ad Acquirente Unico S.p.A. affinché presenti all'Autorità ai fini dell'approvazione un progetto dedicato alla gestione delle attività funzionali al riconoscimento del bonus per i clienti domestici indiretti, ai sensi di quanto previsto nelle disposizioni di cui al presente provvedimento;
14. di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), all'Associazione Nazionale degli Enti di governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti (ANEA), all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e ad Acquirente Unico S.p.A.;
15. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità www.arera.it. la nuova versione di testo integrato delle modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici in condizioni di disagio fisico di cui all'*Allegato D* al presente provvedimento, il TIBSI e il REMSI come risultanti dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento;

16. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini

Allegato A

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MODALITA' DI AMMISSIONE, RICONOSCIMENTO E CORRESPONSIONE DELLA COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DAI CLIENTI FINALI/ UTENTI DOMESTICI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Allegato A alla deliberazione 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, modificato e integrato con deliberazioni 257/2021/R/com, 106/2022/R/com, 13/2023/R/com, 194/2023/R/com e 622/2023/R/com

Allegato A

TITOLO I Disposizioni generali 4

Articolo 1 Definizioni 4
Articolo 2 Oggetto 9
Articolo 3 Condizioni generali di ammissione ai bonus sociali 9
Articolo 4 Informazioni oggetto di trasmissione dall'INPS al SII necessarie alla corretta operatività del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali 10
Articolo 5 Condizioni di ammissione al bonus sociale elettrico 11
Articolo 6 Condizioni di ammissione al bonus sociale gas 11
Articolo 7 Condizioni di ammissione al bonus sociale idrico 12
Articolo 8 Durata e decorrenza dei bonus sociali 13

TITOLO II Disposizioni in materia di quantificazione e di corresponsione del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas 14

Articolo 9 Quantificazione del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas 14
Articolo 10 Corresponsione del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas 15
Articolo 11 Applicazione della compensazione 17
Articolo 12 Variazioni delle condizioni rilevanti per l'ammissione al bonus sociale 17
Articolo 13 Aggiornamento del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas 18
Articolo 13bis *Obblighi di informativa per gli operatori* **..... 18**

TITOLO III Disposizioni in materia di bonus sociale idrico 20

Articolo 14 Individuazione della fornitura idrica da agevolare 20
Articolo 15 Quantificazione del bonus sociale idrico 21
Articolo 16 Aggiornamento del bonus sociale idrico 22
Articolo 17 Erogazione del bonus sociale idrico 23
Articolo 18 Variazioni delle condizioni rilevanti per l'ammissione al bonus sociale idrico 23
Articolo 19 Obblighi di registrazione e comunicazione dei dati concernenti la corresponsione del bonus sociale idrico 25
Articolo 20 Obblighi di informativa per i Gestori Idrici 25

TITOLO IV Comunicazioni ai potenziali beneficiari dei bonus..... 26

Articolo 21 Comunicazioni inviate dal SII in relazione all'esito del procedimento ai potenziali beneficiari dei bonus 26

APPENDICE 1.....27

Allegato A

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- **anno di competenza** del bonus è l'anno di validità della relativa attestazione ISEE;
- **ATID** è l'Anagrafica Territoriale Idrica di cui alla deliberazione dell'Autorità 320/2018/E/idr;
- **attestazione ISEE** è l'attestazione rilasciata dall'INPS ai sensi del "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"*, di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- **Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito)** è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n.152/06, come integrato dall'art. 7 del d.l. n. 133/14 convertito nella legge n. 164/14, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente di governo dell'ambito individuato dalla Regione;
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge n. 481/95 e s.m.i.;
- **Bolletta 2.0** è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;
- **bonus sociale elettrico** è la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici in stato di disagio economico, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e del decreto ministeriale 29 dicembre 2016;
- **bonus sociale gas** è la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale dai clienti domestici in stato di disagio economico e dalle famiglie numerose, istituito ai sensi dell'articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- **bonus sociale idrico** è il bonus idrico istituito in coerenza con le disposizioni in materia di tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, all'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 e all'articolo 57-*bis*, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
- **categorie d'uso del gas** sono le categorie definite dalla Tabella 1 del TISG;

- **cliente domestico** è il cliente finale titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica o di gas naturale in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;
- **cliente domestico diretto** è un cliente titolare di un contratto di fornitura (di gas naturale) in un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG;
- **cliente domestico indiretto** è un cliente domestico diretto o una persona fisica che utilizza nella propria abitazione una fornitura centralizzata di gas naturale;
- **codice di rete tipo** per il servizio di trasporto dell'energia elettrica **o CTTE;**è il codice di cui agli allegati A, B, C alla deliberazione 268/2015/R/eel e s.m.i.;
- **codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale o CRDG** è il codice di cui all'allegato 2 alla deliberazione n. 108/2006 e s.m.i.;
- **Codice pratica SII** è il codice univoco associato dal SII ad ogni pratica relativa al nucleo familiare ISEE;
- **contratto di fornitura** è il contratto stipulato dal cliente finale con un venditore di energia elettrica o di gas naturale ovvero dall'utente finale con il gestore del servizio idrico integrato;
- **CSEA** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- **dichiarante** è colui che sottoscrive la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il proprio nucleo familiare ISEE;
- **Dichiarazione Sostitutiva Unica o DSU** è la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi dell'articolo 10 del "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"*, di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, presentata dal dichiarante al fine di ottenere l'attestazione ISEE per il proprio nucleo familiare ISEE;
- **disagio economico** è lo stato di vulnerabilità in cui versa il cliente domestico ovvero l'utente diretto o indiretto qualora rientri in una delle seguenti condizioni:
  a) è componente di un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) risulta non superiore a 9.530 euro;
  b) è componente di un nucleo familiare con almeno quattro figli a carico con ISEE non superiore a 20.000 euro;
- **Ente di governo dell'Ambito** è la struttura individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ai sensi di quanto previsto all'articolo 147 comma 1 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
- **famiglia numerosa** è il nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 185/08, ossia il nucleo familiare con almeno quattro figli a carico con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro;
- **fornitura centralizzata o condominiale** è la fornitura di gas naturale/idrica intestata ad un impianto condominiale/ad un'utenza condominiale;

- **fornitura idrica** è la fornitura afferente al servizio di acquedotto nonché ai servizi di fognatura e depurazione;
- **fornitura individuale** è la fornitura di gas naturale/idrica intestata ad un cliente domestico/utente diretto;
- **Gestore Idrico** è il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato ovvero il singolo servizio di distribuzione di acqua destinata al consumo umano in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che lo gestiscono in economia;
- **Gestore del SII** è il Gestore del Sistema Informativo Integrato, identificato ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
- **GDPR** è il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- **impianto condominiale** è un punto di riconsegna riconducibile alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera b), del TIVG (alimentato a gas naturale), ivi incluso quello oggetto di contratto di gestione calore;
- **impresa di distribuzione** è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione e di misura dell'energia elettrica o del gas naturale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e e) del TIUF;
- **INPS** è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- **ISEE** è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- **nucleo familiare ISEE** è il nucleo familiare rilevante ai fini del computo dell'ISEE;
- **numerosità della famiglia anagrafica** è il numero di componenti la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza;
- **numerosità del nucleo familiare** ISEE è il numero di componenti il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE;
- **PDR** è il codice identificativo del punto di riconsegna definito ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione 138/04;
- **POD** è il codice alfanumerico unico nazionale identificativo del punto di prelievo ai sensi del TIS;
- **quantitativo essenziale di acqua** è il quantitativo minimo vitale, fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
- **Regolamento del SII** è il regolamento di funzionamento del SII approvato con deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com;
- **Registro Centrale Ufficiale** (**RCU**) è la banca dati dei punti di prelievo, di riconsegna e dei dati identificativi dei clienti finali prevista dalla legge istitutiva del SII legge 13 agosto 2010, n. 129;

- **Sistema Informativo Integrato** o **SII** è il Sistema Informativo Integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
- **Servizio idrico integrato** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione ad usi multipli, potabilizzazione e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
- **Specifiche tecniche** sono le specifiche e per l'implementazione delle disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture elettriche e gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico predisposte dal Gestore del SII**;**
- **Specifiche tecniche idriche** sono le specifiche tecniche per l'implementazione delle disposizioni funzionali all'identificazione delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa sostenuta dagli utenti domestici in condizioni di disagio economico, predisposte dal Gestore del SII**;**
- **tariffa agevolata** è la tariffa di cui all'articolo 5, comma 1, del TICSI;
- **tariffa di depurazione** è la tariffa di cui all'articolo 6, comma 1, del TICSI;
- **tariffa di fognatura** è la tariffa di cui all'articolo 6, comma 1, del TICSI;
- **utente diretto** è l'utente finale titolare di una fornitura idrica ad uso domestico residente in condizione di disagio economico;
- **Utente della distribuzione** è l'utente del servizio di distribuzione gas;
- **Utente del dispacciamento** è il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento;
- **utente indiretto** è un qualsiasi componente del nucleo familiare ISEE in condizioni di disagio economico che utilizzi nell'abitazione di residenza una fornitura idrica centralizzata;
- **utente finale** è la persona fisica o giuridica che intende stipulare o ha stipulato un contratto di fornitura idrica per uso proprio di uno o più servizi del Servizio idrico integrato. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- **utenza condominiale** è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- **venditore** è la controparte commerciale del cliente finale, ossia il soggetto parte venditrice di un contratto di fornitura di energia elettrica o di gas naturale con il cliente finale accreditato al SII ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione 18 aprile 2013, 166/2013/R/eel;
- **zone climatiche** sono le zone definite dall'articolo 2 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i.;
- **d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159** è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 recante "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*";

- **d.P.C.M. 29 agosto 2016** è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016 recante "*Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato*";
- **d.P.C.M. 13 ottobre 2016** è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016 recante "*Tariffa sociale del servizio idrico integrato*";
- **decreto interministeriale 28 dicembre 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2007, recante "*Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 41 del 18 febbraio 2008*";
- **decreto ministeriale 29 dicembre 2016** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che introduce modifiche alla misura prevista dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
- **decreto-legge n. 185/08** è il decreto-legge 29 novembre 2009 recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*", convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- **decreto-legge n. 4/19** è il decreto-legge 28 gennaio 2019 recante "*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*" convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- **decreto-legge n. 124/19** è il decreto-legge 26 ottobre 2019 recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*", convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- **decreto interdirigenziale 14 settembre 2009 n. 70341** è il decreto interdirigenziale recante "*Disciplina per l'estensione delle tariffe elettriche agevolate di cui all'articolo 1, comma 375 della legge n. 266/2005, ai beneficiari della Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008*";
- **legge 28 dicembre 2015, n. 221** è la legge recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo delle risorse naturali*";
- **deliberazione ARG/com 113/09** è la deliberazione 6 agosto 2009, ARG/com 113/09 e s.m.i.;
- **deliberazione 595/2020/R/com** è la deliberazione 29 dicembre 2020 595/2020/R/com;
- **REMSI** è l'Allegato A alla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR e s.m.i.;
- **RQSII** è l'Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR e s.m.i.;
- **RTDG** è l'Allegato A alla deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08

e s.m.i.;

- **TIBSI** è l'Allegato A alla deliberazione 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR e s.m.i., con il quale è stato istituito il bonus sociale idrico per la fornitura di acqua e per la fornitura dei servizi di fognatura e depurazione agli utenti domestici residenti economicamente disagiati;
- **TICSI** è l'Allegato A alla deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR e s.m.i.;
- **TIS** è l'Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e s.m.i.;
- **TIVG** è l'Allegato A alla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e s.m.i.;
- **TIV** è l'Allegato A alla deliberazione del 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel e s.m.i.;
- **TIUC** è l'Allegato A alla deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/com e s.m.i.;
- **TIUF** è l'Allegato A alla deliberazione 22 giugno 2015, 296/2015/R/com e s.m.i.;
- **TISG** è l'Allegato A alla deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e s.m.i..

1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità *ratione temporis* vigente.

Articolo 2
Oggetto

2.1 Il presente Allegato A disciplina le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto del bonus sociale elettrico, del bonus sociale gas e del bonus sociale idrico, di cui all'articolo 57-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 124/19 (nel seguito anche: bonus sociali).

2.2 In particolare, il presente Allegato A disciplina le modalità e le condizioni di ammissione, le modalità di riconoscimento e le modalità di corresponsione dei bonus sociali agli aventi diritto.

Articolo 3
Condizioni generali di ammissione ai bonus sociali

3.1 Il bonus sociale elettrico, il bonus sociale gas e il bonus sociale idrico di cui all'Articolo 2, comma 2.1, sono riconosciuti automaticamente, con le modalità nel seguito disciplinate, rispettivamente:

a) ai clienti domestici che risultano in stato di disagio economico e titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica con le caratteristiche di cui al successivo Articolo 5;

b) ai clienti domestici diretti che risultano in stato di disagio economico e titolari di un contratto di fornitura di gas naturale che risponde ai requisiti di cui al successivo Articolo 6, comma 6.1;

c) ai clienti domestici indiretti che risultano in stato di disagio economico e che utilizzano nella propria abitazione una fornitura centralizzata di gas naturale che risponde ai requisiti di cui al successivo Articolo 6, comma 6.2;

d) agli utenti diretti che risultano in stato di disagio economico e titolari di un contratto di fornitura idrica che risponde ai requisiti di cui al successivo Articolo 7, comma 7.1;

e) agli utenti indiretti che risultano in stato di disagio economico e per i quali risulti verificata la condizione di ammissibilità di cui al successivo Articolo 7, comma 7.3.

3.2 Lo stato di disagio economico di cui all'Articolo 1, comma 1.1 è attestato dall'INPS sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata dal cliente domestico diretto e indiretto ovvero dall'utente diretto e indiretto ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

3.3 Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale elettrico, di un solo bonus sociale gas e di un solo bonus sociale idrico per ogni anno di competenza.

Articolo 4

Informazioni oggetto di trasmissione dall'INPS al SII necessarie alla corretta operatività del meccanismo di riconoscimento automatico dei bonus sociali

4.1 Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 57-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 124/19, l'INPS trasmette mensilmente al Gestore del SII una comunicazione contenente l'elenco dei nuclei familiari ISEE che risultano in condizioni di disagio economico ai sensi dell'Articolo 1, comma 1.1, in base alle DSU attestate dalla stessa INPS nel mese precedente (nel seguito anche: nuclei familiari ISEE agevolabili); l'elenco è suddiviso in tre classi di agevolazione:

a) DSU aventi nuclei con ISEE $\leq$ 9.530;

b) DSU aventi nuclei con 9.530 < ISEE $\leq$ 20.000 con 4 (o più) figli a carico.

4.2 Per ogni DSU di cui al precedente comma 4.1, l'INPS trasmette al Gestore del SII le seguenti informazioni:

a) protocollo della DSU;

b) data di presentazione della DSU;

c) data di scadenza della DSU;

d) data di rilascio dell'attestazione ISEE;

e) classe di agevolazione di cui al precedente comma 4.1;

f) codici di eventuali omissioni o difformità;

g) indirizzo di abitazione del nucleo familiare (via, numero civico, codice catastale del Comune, CAP, Provincia);

h) Codici Fiscali dei singoli componenti maggiorenni del nucleo familiare;

i) numero dei componenti minorenni del nucleo familiare;

j) nome, cognome e Codice Fiscale del dichiarante.

Articolo 5
Condizioni di ammissione al bonus sociale elettrico

5.1 Per i clienti domestici in stato di disagio economico il bonus sociale elettrico è riconosciuto al punto di prelievo identificato dal Gestore del SII nel rispetto delle seguenti condizioni e con le modalità di cui agli Articoli 4 e 5 dell'Allegato B al presente provvedimento:

a) il nucleo familiare ISEE di appartenenza e ciascuno dei suoi componenti ha diritto al bonus sociale elettrico con riferimento ad un solo punto di prelievo per ogni anno di competenza;

b) il Codice Fiscale e il nominativo del dichiarante o di uno dei componenti del nucleo familiare ISEE devono coincidere con il Codice Fiscale e il nominativo del titolare del contratto di fornitura per uso domestico corrispondente al punto di prelievo;

c) il punto di prelievo deve risultare attivo o sospeso per morosità ai sensi dell'Articolo 4 del TIMOE.

Articolo 6
Condizioni di ammissione al bonus sociale gas

6.1 Per i clienti domestici diretti in stato di disagio economico il bonus sociale gas è riconosciuto al punto di riconsegna identificato dal Gestore del SII nel rispetto delle seguenti condizioni e con le modalità di cui agli Articolo 9 e 10 dell'Allegato B al presente provvedimento:

a) il nucleo familiare ISEE di appartenenza e ciascuno dei suoi componenti hanno diritto al bonus sociale gas con riferimento ad un solo punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG, per ogni anno di competenza;

b) il Codice Fiscale e il nominativo del dichiarante o di uno dei componenti del nucleo familiare ISEE devono coincidere con il Codice Fiscale e il nominativo del titolare del contratto di fornitura per uso domestico corrispondente al punto di riconsegna;

c) il punto di riconsegna deve risultare attivo o sospeso per morosità ai sensi dell'Articolo 4 del TIMOE;

d) il punto di riconsegna deve essere della tipologia di cui al comma 2.3 lettera a) del TIVG;

e) il punto di riconsegna deve essere classificato nella categoria C1, C2 o C3 di cui alla Tabella 1 del TISG;

f) il misuratore installato nel punto di riconsegna deve essere di classe non

superiore a G6.

6.2 Per i clienti domestici indiretti in stato di disagio economico, identificati dal Gestore del SII con le modalità di cui all'Articolo 14 dell'Allegato B al presente provvedimento, il bonus sociale gas è riconosciuto dal Gestore del SII nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il nucleo familiare ISEE di appartenenza e ciascuno dei suoi componenti hanno diritto al bonus sociale gas con riferimento ad un unico impianto condominiale di cui all'Articolo 1, comma 1.1, per ogni anno di competenza;

b) il punto di riconsegna, identificato dal Gestore del SII con le modalità di cui all'Articolo 14 dell'Allegato B al presente provvedimento, deve:

~~b1)~~ *eliminato*

b2) essere classificato nella categoria C1 o C3 di cui alla Tabella 1 del TISG; b3) risultare attivo;

c) la fornitura di gas naturale deve essere utilizzata dal cliente domestico indiretto in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare.

Articolo 7
Condizioni di ammissione al bonus sociale idrico

7.1 Per gli utenti diretti in stato di disagio economico, il bonus sociale idrico è riconosciuto a condizione che il contratto di fornitura idrica, identificato dal Gestore Idrico con le modalità di cui al successivo Articolo 14, rispetti i seguenti requisiti:

a) il Codice Fiscale e il nominativo dell'intestatario del contratto di fornitura idrica risultino coincidenti con il Codice Fiscale e il nominativo di un componente maggiorenne il nucleo familiare ISEE, secondo quanto previsto al successivo Articolo 14, commi 14.1 e 14.2;

b) la struttura tariffaria applicata alla fornitura idrica deve essere riconducibile alla sotto-tipologia d'uso "uso domestico residente", di cui all'articolo 2.1 del TICSI;

c) la fornitura idrica deve risultare attiva ovvero sospesa per morosità ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 del REMSI.

7.2 I requisiti di cui al precedente comma 7.1 devono essere verificati dal Gestore Idrico alla data di decorrenza del periodo di agevolazione di cui al successivo Articolo 8.

7.3 Per gli utenti indiretti in stato di disagio economico il bonus sociale idrico è riconosciuto a condizione che, sulla base delle informazioni fornite dal Gestore del SII ai sensi dell'Articolo 5, comma 5.4, dell'Allegato C al presente provvedimento, il nucleo familiare ISEE di appartenenza risulti intestatario di un POD attivo e domestico alla data di inizio del periodo di agevolazione del

bonus sociale idrico, oppure alla data di reinvio dei flussi, nei casi di cui all'Articolo 5, comma 5.5, dell'Allegato C al presente provvedimento.

7.4 Il nucleo familiare ISEE di appartenenza dell'utente diretto o indiretto di cui sia accertato lo stato di disagio economico e ciascuno dei suoi componenti hanno diritto al bonus sociale idrico con riferimento ad un solo contratto di fornitura per anno di competenza. La verifica di tale condizione di unicità è garantita dal Gestore del SII con le modalità di cui all'Articolo 7 dell'Allegato C.

Articolo 8

Durata e decorrenza dei bonus sociali

8.1 Il bonus sociale è riconosciuto per dodici mesi (nel seguito: periodo di agevolazione) a decorrere dalla data determinata dal Gestore del SII con le modalità di cui ai successivi commi.

8.2 Il periodo di agevolazione del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas decorre dal primo giorno del mese in cui il Gestore del SII effettua le verifiche di propria competenza e notifica all'impresa di distribuzione, all'Utente del dispacciamento/Utente della distribuzione e al venditore abbinati al POD/PDR o, per i clienti domestici indiretti, a CSEA, le informazioni necessarie ai fini della corresponsione dell'agevolazione secondo quanto disposto, rispettivamente, dall'Articolo 4, dall'Articolo 9 e dall'Articolo 16 dell'Allegato B al presente provvedimento.

8.3 Il periodo di agevolazione del bonus sociale idrico decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui il Gestore del SII, effettuate le verifiche di propria competenza, mette a disposizione del Gestore Idrico territorialmente competente le informazioni funzionali all'individuazione della fornitura idrica agevolabile secondo quanto disposto dall'Articolo 5, comma 4, dell'Allegato C al presente provvedimento.

8.4 Qualora il Gestore del SII riceva dall'INPS, ai sensi del precedente Articolo 4, un flusso informativo relativo a nuclei familiari ISEE che hanno già in corso un'agevolazione in virtù di un'attestazione ISEE rilasciata l'anno precedente, il medesimo Gestore del SII fa decorrere il nuovo bonus sociale, in continuità, al termine del periodo di agevolazione del bonus in corso.

8.5 Nei casi di cui al precedente comma 8.4, qualora il Gestore del SII riceva dall'INPS il flusso informativo relativo al nucleo familiare ISEE agevolabile successivamente al penultimo mese del periodo di agevolazione del bonus precedente, il Gestore medesimo determina la data di inizio del periodo di agevolazione del nuovo bonus con le modalità di cui ai commi 8.2 e 8.3; conseguentemente, la continuità nella corresponsione dell'agevolazione non potrà essere garantita.

Allegato A

TITOLO II
Disposizioni in materia di quantificazione e di corresponsione del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas

Articolo 9
Quantificazione del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas

9.1 L'ammontare del bonus sociale elettrico, indicato nel seguito CCE e corrisposto ai sensi del successivo Articolo 10, è determinato dall'Autorità in coerenza con i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, come modificato e integrato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, in modo tale da garantire una riduzione del 30% della spesa al lordo delle imposte.

9.2 Il consumo annuo di riferimento per la determinazione dell'ammontare del bonus sociale elettrico di cui al precedente comma 9.1 è riportato nella Tabella 5 dell'Appendice al presente Allegato ed è differenziato in base al numero di componenti del nucleo familiare ISEE secondo le seguenti classi di numerosità:

a) numerosità del nucleo familiare ISEE fino a 2 (due) componenti;

b) numerosità del nucleo familiare ISEE oltre 2 (due) e fino a 4 (quattro) componenti;

c) numerosità del nucleo familiare ISEE oltre 4 (quattro) componenti.

9.3 L'ammontare del bonus sociale gas, indicato nel seguito CCG e corrisposto ai sensi del successivo Articolo 10, è determinato dall'Autorità in coerenza con i criteri di cui all'articolo 3, comma 9 e comma 9*bis*, del decreto-legge n. 185/08, in modo tale da garantire una riduzione indicativa del 15% della spesa al netto delle imposte.

9.4 Il consumo annuo di riferimento per la determinazione dell'ammontare del bonus sociale gas di cui al precedente comma 9.3 è riportato nella Tabella 5 dell'Appendice al presente Allegato A, differenziato in base alla zona climatica di appartenenza del punto di riconsegna, al numero dei componenti del nucleo familiare ISEE e all'uso associato alla fornitura, secondo il seguente prospetto:

a) uso *(u)*:

i) uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
ii) riscaldamento;
iii) uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento;

b) numerosità del nucleo familiare ISEE *(i)*:

i) fino a 4 (quattro) componenti;
ii) oltre 4 (quattro) componenti;

c) zone climatiche *(z)*:

i) zona A/B;
ii) zona C;
iii) zona D;
iv) zona E;
v) zona F.

9.5 Al fine di consentire la concreta corresponsione del bonus ai clienti domestici diretti, il Gestore del SII attribuisce la tipologia di compensazione ad ogni POD/PDR in base ai codici di cui, rispettivamente, alla Tabella 1 e alla Tabella 3 dell'Appendice al presente Allegato A e rende disponibile tale informazione all'impresa distributrice, all'Utente del dispacciamento/Utente della distribuzione e al venditore abbinati al POD/PDR stesso, unitamente alle ulteriori informazioni necessarie per la corresponsione ai sensi del presente provvedimento.

9.6 Ai fini di consentire la concreta corresponsione del bonus ai clienti domestici indiretti il Gestore del SII comunica a CSEA, ai sensi dell'Articolo 16 dell'Allegato B al presente provvedimento, l'importo dell'agevolazione unitamente alle ulteriori informazioni necessarie.

Articolo 10
Corresponsione del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas

10.1 Il bonus sociale elettrico è riconosciuto tempestivamente ai sensi del CTTE, mediante l'applicazione, *pro-quota* giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di prelievo per anno, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCE_i}{N} * gg$$

dove:
- CCE_i è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, differenziata in relazione a ciascuno dei profili di cui alla Tabella 4 dell'Appendice al presente Allegato A;
- N sono i giorni totali da cui è composto un anno, salvo il caso di anni bisestili pari a 366 giorni;
- gg sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza del bonus, considerati nella bolletta ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

10.2 Il bonus sociale gas per uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria - di cui all'Articolo 9, comma 4, lettera a), punto i) - è riconosciuto ai clienti domestici diretti tempestivamente ai sensi del CRDG, mediante l'applicazione, *pro-quota* giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di riconsegna per anno, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata trimestralmente secondo la seguente formula:

$$\frac{CCG_i}{N} * gg$$

dove:

- CCG_i è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di riconsegna per anno, differenziata in relazione alla numerosità del nucleo familiare $ISEE_i$;
- N sono i giorni totali da cui è composto un anno, salvo il caso di anni bisestili pari a 366 giorni;
- gg sono i giorni dell'anno considerati nella bolletta, ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

10.3 Il bonus sociale gas per riscaldamento oppure per uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento - di cui all'Articolo 9, comma 4, lettera a), punti ii) e iii) - è riconosciuto ai clienti domestici diretti tempestivamente ai sensi del CRDG, mediante l'applicazione, *pro-quota* giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di riconsegna per anno, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata trimestralmente secondo la seguente formula:

$$\frac{CCG_{u,i,z,t}}{N_t} * gg_t$$

dove:

- $CCG_{u,i,z,t}$ è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di riconsegna per trimestre, differenziata in relazione a ciascuno dei profili di consumo di cui alla Tabella 5 dell'Appendice al presente Allegato A, differenziata in relazione all'uso u, alla numerosità del nucleo familiare *ISEE* i, alla zona climatica z e al t-esimo trimestre dell'anno;
- N_t sono i giorni totali da cui è composto il t-esimo trimestre dell'anno;
- gg_t sono i giorni del t-esimo trimestre considerati nella bolletta, ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

10.4 Il bonus sociale gas è riconosciuto ai clienti domestici indiretti attraverso la corresponsione di un contributo *una tantum,* tramite bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU (beneficiario).

10.5 Il bonifico domiciliato di cui al precedente comma 10.4:

a) può essere incassato anche da un soggetto delegato dal beneficiario;

b) deve essere incassato entro il termine del periodo quinquennale di prescrizione del diritto alla compensazione, come comunicato ai sensi del successivo comma 10.7, lettera b);

c) è di importo pari alla componente compensativa annua CCG.

10.6 La CSEA predispone, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per richiedere la riemissione dei bonifici domiciliati non incassati e le sottopone, entro il medesimo termine, all'approvazione della Direzione Consumatori e Utenti.

10.7 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 10.4 e 10.5, il Gestore del SII comunica a CSEA, con le modalità di cui all'Articolo 16 dell'Allegato B al presente provvedimento, gli elementi informativi necessari affinché la stessa CSEA, anche tramite i soggetti da quest'ultima selezionati nell'ambito della Convenzione prevista dalla deliberazione ARG/com 113/09 e s.m.i., garantisca:

a) l'invio delle comunicazioni relative all'ammissibilità alla compensazione e alla messa in pagamento dei bonifici domiciliati ai relativi beneficiari;

b) la messa in pagamento dei suddetti bonifici domiciliati dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della predetta comunicazione del Gestore del SII, fino al termine di cui al precedente Articolo 10.5, lettera b).

Articolo 11
Applicazione della compensazione

11.1 Il venditore è tenuto a trasferire al cliente domestico titolare del punto di prelievo e/o del punto di riconsegna interessato dalla compensazione, la componente tariffaria compensativa; il trasferimento deve avvenire nella prima fattura utile. Nella bolletta inviata al cliente domestico il venditore è tenuto a dare separata evidenza della suddetta componente tariffaria compensativa, in bolletta ai sensi della Bolletta 2.0.

11.2 Il venditore tiene separata evidenza contabile delle compensazioni ricevute dalle imprese di distribuzione e trasferite ai clienti finali.

11.3 Gli Utenti del dispacciamento/gli Utenti della distribuzione e i venditori interessati applicano il bonus, ai sensi del precedente Articolo 10, per il periodo di competenza in cui risultano abbinati al punto di prelievo e/o punto di riconsegna.

Articolo 12
Variazioni delle condizioni rilevanti per l'ammissione al bonus sociale

12.1 In caso di disattivazione della fornitura del cliente domestico diretto prima del termine del periodo di agevolazione di cui all'Articolo 8, comma 8.1, nonché nei casi di voltura contrattuale prima del suddetto termine, il venditore provvede a corrispondere nella bolletta di chiusura del rapporto contrattuale la quota del bonus sociale residua a completamento dell'intero periodo di agevolazione. Né il cliente domestico diretto interessato, né alcun altro componente del medesimo nucleo familiare ISEE hanno titolo a beneficiare di un nuovo bonus sociale della stessa tipologia (elettrico/gas) per il medesimo anno di competenza.

12.2 Eventuali variazioni della numerosità del nucleo familiare ISEE e, per i clienti gas, della categoria d'uso del gas e della zona climatica, prima del termine del

periodo di agevolazione di cui all'Articolo 8, comma 8.1, possono trovare applicazione a partire dal successivo periodo di agevolazione.

12.3 Nel caso di clienti domestici indiretti, le variazioni di cui ai precedenti commi possono trovare applicazione a partire dal successivo periodo di agevolazione.

12.4 Per i clienti domestici diretti, il bonus sociale gas cessa contestualmente alla modifica contrattuale che comporti il superamento dei limiti relativi alla classe del misuratore di cui all'Articolo 6, comma 6.1, lettera f).

12.5 Il cliente domestico indiretto e ogni altro componente del suo nucleo familiare ISEE di appartenenza, che nel corso del periodo di agevolazione di cui all'Articolo 8, comma 8.1 divenga cliente domestico diretto, non ha titolo a beneficiare di un nuovo bonus sociale gas per il medesimo anno di competenza.

12.6 Nel caso in cui il punto di prelievo/di riconsegna cui è applicato il bonus sociale elettrico/gas sia oggetto di *switching* o di variazione del venditore nel corso del periodo di agevolazione di cui all'Articolo 8, comma 8.1, è garantita la continuità di erogazione del bonus.

12.7 La CSEA predispone, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per la restituzione di eventuali importi di bonus sociale indebitamente percepiti da parte del cliente e le sottopone, entro il medesimo termine, all'approvazione della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità.

Articolo 13
Aggiornamento del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas

13.1 L'Autorità aggiorna l'ammontare dei bonus sociali una volta all'anno, quantificando i valori delle componenti compensative CCE e CCG applicabili per un intero anno solare, eventualmente prevedendo la possibilità di differenziare su base trimestrale l'importo corrisposto ai sensi dell'Articolo 10.

13.2 La quantificazione di cui al comma 13.1, a valere per l'anno *n*, è effettuata in anticipo, sulla base delle migliori stime disponibili della spesa media che verrà sostenuta dai clienti domestici serviti nel servizio di tutela per la vulnerabilità, nel medesimo anno *n*, da ciascuno dei profili di consumo elencati nelle Tabelle 4 e 5 in Appendice al presente Allegato A.

Articolo 13*bis*
Obblighi di informativa per gli operatori

13*bis*.1 Ciascun venditore e ciascuna impresa di distribuzione provvede a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito internet.

13*bis*.2 Ciascun venditore elettrico, per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio economico provvede ad inserire, in ciascuna bolletta nella quale venga riconosciuta la compensazione, la seguente dicitura: "*La sua fornitura è ammessa al bonus sociale elettrico per disagio*

economico ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e del decreto-legge 26 ottobre 2019, 124/19."

13*bis*.3 Ciascun venditore di gas naturale, per ciascun punto di riconsegna ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio economico provvede ad inserire, in ciascuna bolletta nella quale venga riconosciuta la compensazione, la seguente dicitura: "*La sua fornitura è ammessa al bonus sociale gas per disagio economico ai sensi del decreto-legge 185/08 e del decreto-legge 26 ottobre 2019, 124/19*."

Allegato A

TITOLO III
Disposizioni in materia di bonus sociale idrico

Articolo 14
Individuazione della fornitura idrica da agevolare

14.1 Il Gestore Idrico che riceva dal Gestore del SII il flusso mensile dei nuclei familiari ISEE in condizioni di disagio economico di cui all'Articolo 5, dell'Allegato C al presente provvedimento ricerca la fornitura idrica da agevolare sulla base dei Codici Fiscali dei componenti maggiorenni del singolo nucleo familiare.

14.2 In relazione al contratto d'utenza associato alla fornitura idrica di cui al precedente comma 14.1, il Gestore Idrico verifica che alla data di decorrenza del periodo di agevolazione indicato dal Gestore del SII, siano rispettate le condizioni di ammissibilità di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.

14.3 Qualora le verifiche di cui al precedente comma 14.2 diano esito positivo, il Gestore Idrico provvede a corrispondere il bonus sociale idrico in fattura, secondo quanto previsto al successivo Articolo 17 e comunica l'esito positivo delle suddette verifiche al Gestore del SII, con le modalità di cui all'Articolo 6 dell'Allegato C al presente provvedimento.

14.4 Diversamente, qualora alla data di decorrenza del periodo di agevolazione di cui all'Articolo 8, la fornitura individuata dal Gestore Idrico non sia attiva o la struttura tariffaria associata a tale fornitura sia diversa dalla sotto-tipologia "uso domestico residente", il Gestore medesimo non corrisponde il bonus sociale idrico e comunica l'esito negativo delle verifiche di propria competenza al Gestore del SII, con le modalità di cui all'Articolo 6 dell'Allegato C al presente provvedimento.

14.5 Ai fini delle verifiche di cui ai precedenti commi, qualora il Codice Fiscale del soggetto titolare del contratto d'utenza coincida, per tutti i 16 caratteri o almeno per i primi 11, con il dato presente nella banca dati del Gestore Idrico, il controllo sul Codice Fiscale si considera superato e il Gestore medesimo provvede a corrispondere il bonus con le modalità di cui al successivo Articolo 17, comma 17.1, lettera a).

14.6 Qualora in esito alle verifiche di cui ai precedenti commi 14.1 e 14.2, il Gestore Idrico non identifichi una fornitura associata ad uno dei Codici Fiscali dei componenti maggiorenni del nucleo familiare ISEE che soddisfi le condizioni di ammissibilità di cui al comma 14.2, ovvero qualora il controllo sul Codice Fiscale di cui al precedente comma 14.5 non si consideri superato, il Gestore medesimo verifica le informazioni ricevute dal Gestore del SII ai sensi dell'Articolo 5, comma 5.4, lettera g), dell'Allegato C al presente provvedimento. Nei casi in cui, sulla base delle suddette informazioni, il nucleo familiare ISEE risulti intestatario di un POD attivo e domestico il Gestore Idrico procede a corrispondere il bonus sociale idrico con le modalità di cui al

successivo Articolo 17, comma 17.1, lettera b), assumendo che il nucleo familiare ISEE sia servito da una fornitura idrica centralizzata e ne dà comunicazione al Gestore del SII con le modalità di cui all'Articolo 6 dell'Allegato C al presente provvedimento.

14.7 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 14.6 il Gestore Idrico territorialmente competente non procede alla corresponsione dell'agevolazione in tutti i casi in cui sia in grado di accertare che l'indirizzo di abitazione del nucleo familiare ISEE sia ubicato in località/territorio non servito dalla rete idrica del medesimo gestore, oppure nei casi in cui al medesimo indirizzo non sia possibile associare una fornitura idrica di tipo condominiale.

Articolo 15
Quantificazione del bonus sociale idrico

15.1 Le modalità di determinazione del bonus sociale idrico per gli utenti diretti e indiretti sono fissate dall'Autorità in coerenza con i criteri di cui all'articolo 3, comma 2, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 e sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 57-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 124/19.

15.2 Ciascun Gestore Idrico eroga agli aventi diritto, secondo le modalità di cui all'Articolo 17, un bonus sociale idrico calcolato, tenuto conto – secondo quanto previsto dai commi 3.3 e 3.4 del TICSI in materia di "*Articolazione pro capite*", per l'utenza domestica residente – della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale la somma delle seguenti tariffe unitarie:

- la tariffa agevolata determinata ai fini della quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;
- la tariffa di fognatura, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura;
- la tariffa di depurazione, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione.

In ciascun anno *a*, si ha:

$$B_n^S = (T^a_{agev_n} + Tf^a_n + Td^a_n) * 18{,}25 * i$$

dove:

B_n^S è il bonus sociale idrico, espresso in euro per anno;

n è l'*n*-esimo gestore, con $n = 1, \ldots\ldots, N$;

$T^a_{agev\ n}$ è la tariffa agevolata come definita all'Articolo 5, comma 1, del TICSI (espressa in euro al metro cubo);

Tf^a_n è la tariffa di fognatura come definita all'Articolo 6, comma 1, del TICSI (espressa in euro al metro cubo);

Td_n^a è la tariffa di depurazione come definita all'Articolo 6, comma 1, del TICSI (espressa in euro al metro cubo);

i è il numero dei componenti la famiglia anagrafica.

15.3 Nel caso di utenze indirette, il bonus sociale idrico viene calcolato dal Gestore Idrico territorialmente competente, tenuto conto delle informazioni trasmesse dal Gestore del SII ai sensi dell'Articolo 5, comma 5.4, dell'Allegato C al presente provvedimento, in funzione del numero dei componenti maggiorenni e minorenni del nucleo ISEE comunicato ai sensi del comma 5.4, lettera i). Secondo quanto previsto dal comma 3.6 del TICSI, a maggior tutela dei nuclei domestici numerosi residenti nelle unità immobiliari presenti nei condomini, è fatto comunque obbligo al Gestore Idrico di accettare l'autodichiarazione trasmessa anche dal singolo utente indiretto interessato.

15.4 In caso di morosità pregressa, purché siano trascorsi i tempi di cui all'Articolo 46 e/o 47 della RQSII, per gli utenti diretti, la quota di bonus sociale idrico non ancora erogata può essere trattenuta dal Gestore Idrico a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale facoltà viene evidenziata dal Gestore Idrico nella comunicazione di costituzione in mora di cui all'Articolo 4 del REMSI.

15.5 Ad integrazione del bonus sociale idrico, l'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente, anche d'intesa con il Gestore Idrico, può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale, in osservanza dei criteri e delle modalità di cui all'Articolo 8 del TIBSI in tema di "*Bonus idrico integrativo*".

Articolo 16
Aggiornamento del bonus sociale idrico

16.1 L'ammontare *pro capite* del bonus sociale idrico riconosciuto da ciascun Gestore Idrico viene adeguato in coerenza con l'aggiornamento della tariffa agevolata e delle tariffe di fognatura e depurazione secondo i criteri recati dal TICSI, a decorrere dalla data del medesimo aggiornamento.

16.2 In esito alla procedura di aggiornamento di cui al precedente comma 16.1, il Gestore Idrico eroga l'eventuale componente a conguaglio:

a) all'utente domestico residente diretto a far data dall'applicazione della nuova tariffa agevolata e delle nuove tariffe di fognatura e depurazione;
b) all'utente indiretto a decorrere dal successivo periodo di agevolazione.

Allegato A

Articolo 17
Erogazione del bonus sociale idrico

17.1 Il bonus sociale idrico è riconosciuto dal Gestore Idrico territorialmente competente, all'esito positivo delle verifiche di propria competenza di cui all'Articolo 14:

a) agli utenti diretti, nella prima fattura emessa, con la cadenza di fatturazione prevista dall'Articolo 38 della RQSII, mediante l'applicazione, *pro-quota* giorno, di una componente tariffaria compensativa, b_S, espressa in euro, a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto e dei servizi di fognatura e depurazione;

b) agli utenti indiretti, mediante l'erogazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione delle suddette verifiche, di un contributo *una tantum*, riconosciuto mediante recapito di un assegno circolare non trasferibile intestato al dichiarante la DSU e inviato all'indirizzo della casa di abitazione del nucleo familiare ISEE, comunicato dal Gestore del SII, o con altre modalità. Tali modalità devono garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione. In caso di mancata riscossione del bonus da parte dell'utente finale, il Gestore Idrico territorialmente competente è tenuto a rendere nuovamente disponibile la compensazione in tutti i casi in cui la richiesta dell'utente sia effettuata entro il termine di cinque anni dalla data di primo riconoscimento del bonus medesimo.

17.2 In relazione all'ammontare di bonus sociale idrico riconosciuto, il Gestore Idrico garantisce separata evidenza contabile e fornisce all'Autorità, all'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente e alla CSEA le informazioni di cui all'Articolo 12 del TIBSI.

17.3 Resta salvo il diritto del nucleo familiare ISEE di richiedere al Gestore Idrico territorialmente competente il riconoscimento della compensazione, in tutti i casi in cui il medesimo nucleo riceva la comunicazione di ammissione al bonus prevista dal successivo Articolo 21.

Articolo 18
Variazioni delle condizioni rilevanti per l'ammissione al bonus sociale idrico

18.1 In caso di cessazione della fornitura idrica prima del termine del periodo di agevolazione di cui all'Articolo 8, comma 8.1 e in caso di voltura contrattuale ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare agevolato prima del medesimo termine, il Gestore Idrico provvede a corrispondere nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale, di cui all'Articolo 39 della RQSII, la quota del bonus sociale idrico residua a completamento dell'intero periodo di agevolazione. Né l'utente diretto interessato, né alcun componente del nucleo familiare ha titolo a beneficiare di una nuova compensazione per il medesimo anno di competenza.

18.2 Eventuali variazioni nella numerosità familiare, prima del termine del periodo di agevolazione, possono trovare applicazione a partire dal successivo periodo di agevolazione.

18.3 In deroga a quanto previsto al comma 18.2, il Gestore Idrico adegua il corrispettivo del bonus sociale idrico in coerenza con l'applicazione dei criteri di articolazione tariffaria disposti dal TICSI qualora, durante il periodo di agevolazione, l'utente presenti al gestore medesimo un'autocertificazione delle eventuali variazioni come previsto dal comma 3.6 del TICSI e dal precedente Articolo 15, comma 15.3; ai fini dell'adeguamento del bonus sociale idrico tale certificazione deve attestare, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/00, che la variazione della numerosità della famiglia anagrafica non comporti una modifica della condizione di disagio economico.

18.4 L'utente indiretto, ed ogni componente del suo nucleo familiare ISEE di appartenenza, che nel corso del periodo di agevolazione divenga utente diretto, non ha titolo a beneficiare di una nuova compensazione per il medesimo anno di competenza.

18.5 Il soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza agevolata, che intenda richiedere voltura del contratto prima del termine del periodo di agevolazione, ha diritto al riconoscimento in continuità del bonus sociale idrico, in quanto appartenente al medesimo nucleo familiare agevolato. A tal fine, il soggetto volturante allega alla richiesta di voltura di cui all'Articolo 15 della RQSII una dichiarazione, resa ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale autocertifica che il contratto di fornitura per il quale si richiede voltura risultava precedentemente intestato a uno dei componenti il medesimo nucleo familiare agevolato.

18.6 Le previsioni di cui al precedente comma 18.5 si applicano anche al caso di voltura *mortis causa*, qualora il soggetto volturante risieda nella medesima unità immobiliare del soggetto deceduto. A tal fine, il soggetto che intenda richiedere voltura del contratto di fornitura autocertifica al Gestore Idrico nella domanda di cui all'Articolo 16, comma 1, della RQSII, in aggiunta alle informazioni ivi richieste, che il contratto di fornitura per il quale si richiede voltura risultava precedentemente intestato a uno dei componenti il medesimo nucleo familiare agevolato.

18.7 La CSEA predispone, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per la restituzione alla CSEA medesima di eventuali importi di bonus sociale idrico indebitamente percepiti dall'utente idrico diretto e indiretto e le sottopone, entro il medesimo termine, all'approvazione della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità.

Allegato A

Articolo 19

Obblighi di registrazione e comunicazione dei dati concernenti la corresponsione del bonus sociale idrico

19.1 I Gestori Idrici sono tenuti a registrare e a comunicare i dati concernenti la corresponsione del bonus sociale idrico secondo le modalità di cui agli Articoli 12 e 14 del TIBSI.

Articolo 20

Obblighi di informativa per i Gestori Idrici

20.1 Ciascun Gestore Idrico provvede a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito internet.

20.2 Ciascun Gestore Idrico provvede ad inserire nel documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione per la fornitura idrica intestata all'utente diretto la seguente dicitura:

"*La Sua fornitura è ammessa al bonus sociale idrico ai sensi del d.P.C.M. 13 ottobre 2016, secondo le modalità di cui al decreto-legge n. 124/19. Il periodo di agevolazione è dal … al ….* ".

20.2*bis* A partire dall'anno di competenza 2022, nel caso di corresponsione del bonus sociale idrico ad utenze indirette, con una delle modalità previste dall'Articolo 17, comma 17.1, lettera b):

- qualora l'erogazione avvenga mediante assegno circolare non trasferibile, il Gestore idrico è tenuto ad inviare all'indirizzo di abitazione del soggetto dichiarante la DSU (beneficiario dell'assegno), unitamente all'assegno, una comunicazione contenente il seguente avviso testuale: *"Il presente assegno viene corrisposto in quanto la Sua fornitura è stata ammessa a beneficiare del bonus sociale idrico per l'anno XXXX, ai sensi del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 e in base alle modalità di cui al decreto-legge n. 124/19. L'importo è stato calcolato nel rispetto delle disposizioni adottate dall'Autorità con la deliberazione 63/2021/R/com e successive modifiche e integrazioni";*
- qualora l'erogazione avvenga con una modalità diversa dall'assegno circolare non trasferibile, il Gestore Idrico è tenuto ad indicare nella causale del pagamento la seguente dicitura: *"Bonus sociale idrico per l'anno XXXX."*.

20.3 Il Gestore Idrico provvede altresì a pubblicare sul proprio sito internet i corrispettivi tariffari applicati all'utenza dando particolare evidenza alla tariffa agevolata, di cui all'Articolo 5, comma 1, del TICSI, e alle tariffe di fognatura e depurazione di cui all'Articolo 6, comma 1, del TICSI, applicate ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico, nonché al dato relativo alla fascia di consumo annuo agevolata, come individuata dall'Ente di governo dell'Ambito ovvero dal soggetto competente.

Allegato A

TITOLO IV
Comunicazioni ai potenziali beneficiari dei bonus

Articolo 21
Comunicazioni inviate dal SII in relazione all'esito del procedimento ai potenziali beneficiari dei bonus

21.1 Nel caso di esito negativo del procedimento per il riconoscimento automatico dei bonus sociali i soggetti interessati ricevono apposita missiva, che specifica i motivi del mancato riconoscimento della/delle agevolazione/i.

21.2 I clienti domestici indiretti aventi diritto al bonus gas ricevono apposita comunicazione contenente indicazioni relative alle modalità e ai tempi di ritiro del bonifico domiciliato di cui all'Articolo 10, comma 10.5.

21.3 Nel caso in cui il procedimento automatico di riconoscimento del bonus sociale idrico non sia andato a buon fine, per cause non imputabili all'utente finale, il nucleo familiare agevolabile riceve apposita comunicazione, utile per richiedere l'agevolazione spettante direttamente al gestore idrico territorialmente competente nel rispetto dei requisiti di cui al precedente Articolo 7.

21.4 I contenuti di dettaglio delle comunicazioni di cui al presente articolo saranno definiti con successiva determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti, unitamente alle modalità e alle tempistiche di invio ai destinatari.

Allegato A

APPENDICE 1

Tabella 1 – Bonus sociale elettrico: classificazione delle tipologie di compensazione

Codice tipologia compensazione	Descrizione
Ex	dove: • *E* indica "disagio economico" • *x* = 0,1, 2, 3 indica il profilo che identifica l'ammontare da erogare secondo la classificazione di cui alla Tabella 4 della presente Appendice.

Tabella 2 – Categorie d'uso del gas (Tabella 1 TISG)

Codice	Descrizione	
C1	Riscaldamento/Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	R o ACR
C2	Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	AC
C1-C3	Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	ACR

Tabella 3 – Bonus sociale gas: classificazione delle tipologie di compensazione

Codice tipologia compensazione	Descrizione
Gujzm	dove: • *G* indica la compensazione per fornitura di gas naturale • *u* indica la categoria d'uso, dove *u* = AC per Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura, *u* = R per Riscaldamento. *u* = ACR per Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento • *j* indica la fascia di numerosità familiare, dove: *j* =1 per famiglie fino a 4 componenti e *j* =2 per famiglie oltre 4 componenti • *z* indica la zona climatica della fornitura del beneficiario dove *z* = A/B, C, D, E, F • *m* indica la modalità di erogazione, dove *m* = d diretto in bolletta; *m* = i indiretto

Tabella 4 – Bonus sociale elettrico: consumi annui di riferimento per ogni profilo (kWh/anno per punto di prelievo)

Codice	***Descrizione***	***Anno 2024***
E1	Numerosità familiare 1-2 componenti	2.000
E2	Numerosità familiare 3-4 componenti	2.700
E3	Numerosità familiare oltre 4 componenti	3.000

Tabella 5 – Bonus sociale gas: consumi annui di riferimento per ogni profilo (Smc/anno per punto di riconsegna)

Profili della compensazione per i clienti domestici (Smc/anno per punto di riconsegna)		***Anno 2024***				
		Zona climatica (z)				
		A/B	**C**	***D***	***E***	***F***
Famiglie fino a 4 componenti (j=1)						
u=AC	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	250				
u=R	Riscaldamento	450	600	850	1.150	1.150
u=ACR	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	700	850	1.100	1.400	1.400
Famiglie oltre a 4 componenti (j=2)						
u=AC	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura	400				
u=R	Riscaldamento	500	700	1.000	1.000	1.000
u=ACR	Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento	900	1.100	1.400	1.400	1.400

Allegato B

DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'IDENTIFICAZIONE DELLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE OGGETTO DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DAI CLIENTI FINALI DOMESTICI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO

Allegato B alla deliberazione 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, modificato e integrato con deliberazioni 257/2021/R/com e 622/2023/R/com

Allegato B

DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'IDENTIFICAZIONE DELLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE OGGETTO DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DAI CLIENTI FINALI DOMESTICI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO **1**

TITOLO I Disposizioni generali **4**

Articolo 1 Definizioni 4
Articolo 2 Oggetto 4

TITOLO II Disponibilità delle informazioni funzionali all'individuazione delle forniture cui applicare il bonus sociale elettrico e gas **5**

Articolo 3 Informazioni propedeutiche all'individuazione delle forniture oggetto di compensazione della spesa 5

TITOLO III Individuazione delle forniture cui applicare il bonus sociale elettrico **6**

Articolo 4 Individuazione delle forniture ai fini dell'attivazione del bonus sociale elettrico 6
Articolo 5 Verifica di unicità 7
Articolo 6 Effetti del cambio di fornitore sulla corresponsione del bonus sociale elettrico 7
Articolo 7 Effetti della voltura contrattuale e della disattivazione della fornitura sulla corresponsione del bonus sociale elettrico 8
Articolo 8 Annullamento del bonus sociale elettrico 8

TITOLO IV Individuazione delle forniture dirette cui applicare il bonus sociale gas **10**

Articolo 9 Individuazione delle forniture ai fini dell'attivazioni del bonus sociale gas 10
Articolo 10 Verifica di unicità 11
Articolo 11 Effetti del cambio di fornitore sulla corresponsione del bonus sociale gas 12
Articolo 12 Effetti della voltura contrattuale e della disattivazione della fornitura sulla corresponsione del bonus sociale gas 12
Articolo 13 Annullamento del bonus sociale gas 13

TITOLO V Procedura di identificazione delle forniture gas indirette **14**

Articolo 14 Obblighi informativi del SII in caso di mancata individuazione di una fornitura gas individuale per uso riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda 14
Articolo 15 Controllo della fornitura gas centralizzata nel RCU 14
Articolo 16 Quantificazione dell'agevolazione e messa a disposizione dei dati ai fini della corresponsione 14

TITOLO VI Obblighi informativi relativi all'attivazione e alla corresponsione dei bonus sociali di energia elettrica e gas 16

Articolo 17 Obblighi informativi delle imprese distributrici di energia elettrica e di gas nei confronti del SII 16
Articolo 18 Obblighi informativi dei venditori nei confronti del SII 16
Articolo 19 Obblighi informativi del SII nei confronti di CSEA 16
Articolo 20 Obblighi informativi di CSEA nei confronti del SII 17

TITOLO VII Monitoraggio del processo 18

Articolo 21 Monitoraggio del processo di corresponsione del bonus sociale elettrico e gas 18
Articolo 22 Monitoraggio delle erogazioni del bonus sociale elettrico e gas 18
Articolo 23 Monitoraggio funzionale del processo 19

Allegato B

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Allegato B valgono le definizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento.

Articolo 2
Oggetto

2.1 Il presente Allegato B definisce, in coerenza con quanto disposto dall'Allegato A al presente provvedimento, le disposizioni relative alle attività che il Gestore del SII deve condurre al fine di consentire l'identificazione delle forniture di energia elettrica e gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali domestici in condizioni di disagio economico, nonché le disposizioni relative alle rendicontazioni e al monitoraggio.

2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, il presente Allegato B definisce modalità e tempistiche con particolare riferimento a:

- responsabilità e compiti dei soggetti interessati: Gestore del SII, CSEA, venditori, Utenti del dispacciamento, Utenti della distribuzione e imprese distributrici;
- obblighi informativi in capo ai soggetti di cui al precedente alinea.

Allegato B

TITOLO II
Disponibilità delle informazioni funzionali all'individuazione delle forniture cui applicare il bonus sociale elettrico e gas

Articolo 3
Informazioni propedeutiche all'individuazione delle forniture oggetto di compensazione della spesa

3.1 Il Gestore del SII riceve da INPS, sulla base di quanto previsto dall'Articolo 4, dell'Allegato A al presente provvedimento, una comunicazione contenente l'elenco dei nuclei familiari ISEE che risultano agevolabili in base alle DSU attestate nel mese precedente.

3.2 Per ogni DSU di cui al precedente comma 3.1, il Gestore del SII riceve da INPS le informazioni di cui all'Articolo 4, comma 4.2, dell'Allegato A al presente provvedimento.

3.3 Il Gestore del SII individua le forniture relative a ciascun nucleo familiare ISEE agevolabili ai fini della compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali domestici in condizioni di disagio economico, secondo le disposizioni di cui ai successivi Titoli III, IV e V.

Allegato B

TITOLO III
Individuazione delle forniture cui applicare il bonus sociale elettrico

Articolo 4
Individuazione delle forniture ai fini dell'attivazione del bonus sociale elettrico

4.1 Entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese, il SII individua il punto di prelievo che soddisfa le condizioni di ammissione di cui all'Articolo 5, comma 5.1 dell'Allegato A al presente provvedimento, cui applicare, con riferimento all'anno di validità dell'attestazione ISEE, il bonus sociale elettrico nella titolarità di uno dei componenti il nucleo familiare ISEE che abbia superato la verifica di unicità di cui al successivo Articolo 5.

4.2 Qualora i componenti del nucleo familiare ISEE risultino titolari di più punti di prelievo, il SII determina il punto di prelievo potenzialmente agevolabile in base al seguente ordine di prevalenza:

a) punto di prelievo corrispondente alla abitazione di residenza, come risultante dal campo "B4" dei Dati costituenti il RCU;

b) punto di prelievo localizzato nel comune di abitazione del nucleo familiare ISEE, come risultante dalla DSU;

c) punto di prelievo nella titolarità del dichiarante la DSU;

d) punto di prelievo attivato più recentemente.

4.3 Nel caso in cui non venga individuato alcun punto di prelievo nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare ISEE, il SII effettua ulteriori tentativi della medesima ricerca in ciascun mese successivo fino al termine dell'anno di validità della relativa attestazione ISEE.

4.4 Nel caso in cui il punto di prelievo venga individuato ai fini dell'agevolazione in data antecedente alla data di fine del periodo di agevolazione del bonus sociale elettrico precedente, il SII:

a) non procede con le attività di cui al successivo comma 4.5;

b) reitera le verifiche di cui presente Articolo 4 entro il mese precedente la data di fine del periodo di agevolazione del bonus sociale elettrico precedente.

4.5 Entro il medesimo termine di cui al precedente comma 4.1, il SII aggiorna il RCU con le informazioni riguardanti l'attivazione del bonus sociale elettrico sul punto di prelievo individuato, dandone notifica all'impresa distributrice, all'Utente del dispacciamento e al venditore, abbinati al punto di prelievo stesso.

4.6 La notifica di cui al precedente comma 4.5 contiene almeno le seguenti informazioni:

a) codice di pratica SII;

b) POD;

c) Codice Fiscale del cliente finale titolare della fornitura;

d) codice tipologia di compensazione di cui alla Tabella 1, dell'Appendice 1, dell'Allegato A al presente provvedimento;

e) anno di validità dell'attestazione ISEE;

f) data di inizio del periodo di agevolazione, definita dal SII sulla base dei criteri di cui all'Articolo 8, dell'Allegato A al presente provvedimento;

g) data di fine del periodo di agevolazione, definita dal SII sulla base dei criteri di cui all'Articolo 8, dell'Allegato A al presente provvedimento.

4.7 L'impresa distributrice, l'Utente del dispacciamento e il venditore applicano il bonus sociale elettrico ai sensi dell'Articolo 10 dell'Allegato A al presente provvedimento.

4.8 Nel caso in cui un cliente finale avente diritto al bonus sociale elettrico non riceva il bonus per motivazioni non imputabili al medesimo cliente, anche qualora sia decorso il termine di validità della DSU, il SII effettua le verifiche di cui agli articoli 4 e 5, anche sulla base delle informazioni fornite dal cliente stesso, e, in caso di esito positivo, trasmette all'impresa distributrice, all'Utente del dispacciamento e al venditore, una comunicazione contenente le informazioni di cui al precedente comma 4.6 ai fini dell'erogazione del bonus sociale elettrico, ai sensi dell'Articolo 10 dell'Allegato A al presente provvedimento.

Articolo 5
Verifica di unicità

5.1 Ai fini di quanto previsto dall'Articolo 5, comma 1, lettera a), dell'Allegato A al presente provvedimento, con riferimento a ciascuno dei Codici Fiscali dei componenti che costituiscono il nucleo familiare ISEE, il SII verifica l'assenza di un bonus sociale elettrico per il medesimo anno di competenza.

5.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al precedente comma 5.1, il SII applica le disposizioni di cui al precedente Articolo 4.

Articolo 6
Effetti del cambio di fornitore sulla corresponsione del bonus sociale elettrico

6.1 Nel caso in cui il punto di prelievo cui è applicato il bonus sociale elettrico sia oggetto di *switching* o di variazione dei venditori nel corso del periodo di agevolazione dello stesso, al fine di garantire la continuità di corresponsione del

bonus ai sensi dell'Articolo 12 dell'Allegato A al presente provvedimento, il SII ne dà comunicazione all'Utente del dispacciamento entrante entro la data di *switching* o i venditori entranti in esito al processo di variazione dei venditori.

6.2 La comunicazione di cui al precedente comma 6.1 deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) codice pratica SII;

b) POD;

c) codice tipologia di compensazione di cui alla Tabella 1, dell'Appendice 1, dell'Allegato A al presente provvedimento;

d) data di inizio del periodo di agevolazione, definita dal SII sulla base dei criteri di cui all'Articolo 8, dell'Allegato A al presente provvedimento;

e) data di fine del periodo di agevolazione, definita dal SII sulla base dei criteri di cui all'Articolo 8, dell'Allegato A al presente provvedimento.

6.3 Gli Utenti del dispacciamento e i venditori interessati applicano il bonus, ai sensi dell'Articolo 10 dell'Allegato A al presente provvedimento, per il periodo di competenza in cui risultano abbinati al punto di prelievo.

Articolo 7
Effetti della voltura contrattuale e della disattivazione della fornitura sulla corresponsione del bonus sociale elettrico

7.1 Nel caso in cui il punto di prelievo cui è applicato il bonus sociale elettrico sia oggetto di voltura contrattuale, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel, o di disattivazione della fornitura, ai sensi del TIQE o dell'articolo 9 del TIMOE, ai fini di quanto disposto, rispettivamente, dall'Articolo 12, comma 12.1 dell'Allegato A al presente provvedimento, il Gestore del SII:

a) aggiorna il RCU con l'informazione del completamento della liquidazione del bonus sociale elettrico, tenendo invariata la data di fine del periodo di agevolazione;

b) ne tiene conto nell'ambito delle rendicontazioni di cui all'Articolo 19.

Articolo 8
Annullamento del bonus sociale elettrico

8.1 L'applicazione del bonus sociale elettrico è annullata dal Gestore del SII qualora sia accertata, anche in seguito ad eventuali aggiornamenti o rettifiche dei dati costituenti il RCU rilevanti per l'applicazione del bonus, la non conformità rispetto alle condizioni di ammissione al bonus medesimo di cui all'Articolo 5 dell'Allegato A alla presente deliberazione.

8.2 Il SII notifica l'annullamento all'impresa distributrice e a tutti gli Utenti del dispacciamento e ai venditori che nel periodo di agevolazione del bonus sociale elettrico risultano abbinati al punto di prelievo interessato.

8.3 La notifica di cui al precedente comma 8.2, contiene almeno le seguenti informazioni:

a) codice pratica SII;

b) POD;

c) causale di annullamento.

8.2 L'impresa distributrice, gli Utenti del dispacciamento e i venditori procedono allo storno del bonus sociale elettrico precedentemente applicato ai sensi dell'Articolo 10 dell'Allegato A al presente provvedimento, con modalità che saranno definite con successiva determinazione del Direttore Consumatori e Utenti.

Allegato B

TITOLO IV
Individuazione delle forniture dirette cui applicare il bonus sociale gas

Articolo 9
Individuazione delle forniture ai fini dell'attivazioni del bonus sociale gas

9.1 Entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese, il SII individua il punto di riconsegna che soddisfa le condizioni di cui all'Articolo 6, comma 6.1 dell'Allegato A al presente provvedimento, cui applicare, con riferimento all'anno di validità dell'attestazione ISEE, il bonus sociale gas nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare ISEE che abbia superato la verifica di unicità di cui al successivo Articolo 10.

9.2 Qualora i componenti del nucleo familiare ISEE risultino titolari di più punti di riconsegna, il SII determina il punto di riconsegna potenzialmente agevolabile in base al seguente ordine di prevalenza:

a) punto di riconsegna corrispondente alla abitazione di residenza, come risultante dal campo B4 dei Dati costituenti il RCU;

b) punto di riconsegna localizzato nel comune di abitazione del nucleo familiare ISEE, come risultante dalla DSU;

c) punto di riconsegna nella titolarità del richiedente la DSU;

d) punto di riconsegna attivato più recentemente.

9.3 Nel caso in cui non venga individuato alcun punto di riconsegna nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare ISEE che rispetti le condizioni di ammissione di cui all'Articolo 9, comma 9.1, dell'Allegato A al presente provvedimento, il SII effettua ulteriori tentativi della medesima ricerca in ciascun mese successivo fino al termine dell'anno di validità della relativa attestazione ISEE, coordinando al contempo le attività di cui al successivo Titolo V.

9.4 Nel caso in cui il punto di riconsegna venga individuato ai fini dell'agevolazione in data antecedente alla data di fine del periodo di agevolazione del bonus sociale gas precedente, il SII:

a) non procede con le attività di cui al successivo comma 9.5;

b) reitera le verifiche di cui presente Articolo 9 entro il mese precedente la data di fine del periodo di agevolazione del bonus sociale gas precedente.

9.5 Entro il medesimo termine di cui al precedente comma 9.1, il SII aggiorna il RCU con le informazioni riguardanti l'attivazione del bonus sociale gas sul punto di

riconsegna, dandone notifica all'impresa distributrice, all'Utente della distribuzione e ai venditori, abbinati al punto di riconsegna stesso.

9.6 La notifica di cui al precedente comma 9.5 contiene almeno le seguenti informazioni:

a) codice di pratica SII;

b) PDR;

c) Codice Fiscale del cliente finale titolare della fornitura;

d) codice tipologia di compensazione di cui alla Tabella 3, dell'Appendice 1, dell'Allegato A al presente provvedimento;

e) anno di validità dell'attestazione ISEE;

f) data di inizio del periodo di agevolazione, definita dal SII sulla base dei criteri di cui all'Articolo 8, dell'Allegato A al presente provvedimento;

g) data di fine del periodo di agevolazione, definita dal SII sulla base dei criteri di cui all'Articolo 8, dell'Allegato A al presente provvedimento.

9.7 L'impresa di distribuzione, l'Utente della distribuzione e il venditore applicano il bonus ai sensi dell'Articolo 10 dell'Allegato A al presente provvedimento.

9.8 Nel caso in cui un cliente finale avente diritto al bonus sociale gas non riceva il bonus per motivazioni non imputabili al medesimo cliente, anche qualora sia decorso il termine di validità della DSU, il SII effettua le verifiche di cui agli articoli 9 e 10, anche sulla base delle informazioni fornite dal cliente stesso, e, in caso di esito positivo, trasmette all'impresa distributrice, all'Utente della distribuzione e al venditore, una comunicazione contenente le informazioni di cui al precedente comma 9.6 ai fini dell'erogazione del bonus sociale gas, ai sensi dell'Articolo 10 dell'Allegato A al presente provvedimento.

Articolo 10
Verifica di unicità

10.1 Ai fini di quanto disposto dall'Articolo 6, comma 6.1, lettera a), dell'Allegato A al presente provvedimento, con riferimento a ciascuno dei Codici Fiscali dei componenti che costituiscono il nucleo familiare ISEE, il SII verifica l'assenza di un bonus sociale gas per il medesimo anno di competenza.

10.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al precedente comma 10.1, il SII applica le disposizioni di cui al precedente Articolo 9.

Allegato B

Articolo 11

Effetti del cambio di fornitore sulla corresponsione del bonus sociale gas

11.1 Nel caso in cui il punto di riconsegna cui è applicato il bonus sociale gas sia oggetto di *switching* o di variazione del venditore nel corso del periodo di agevolazione dello stesso, al fine di garantirne la continuità di corresponsione del bonus ai sensi dell'Articolo 12 dell'Allegato A al presedente provvedimento, il SII ne dà comunicazione all'Utente della Distribuzione entrante entro la data di switching o al venditore entrante in esito al processo di variazione del venditore.

11.2 La comunicazione di cui al precedente comma 11.1 deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) codice pratica SII;

b) PDR;

c) codice tipologia di agevolazione di cui alla Tabella 3, dell'Appendice 1, dell'Allegato A al presente provvedimento;

d) data di inizio del periodo di agevolazione, definita dal SII sulla base dei criteri di cui all'Articolo 8, dell'Allegato A al presente provvedimento;

e) data di fine del periodo di agevolazione, definita dal SII sulla base dei criteri di cui all'Articolo 8, dell'Allegato A al presente provvedimento.

11.2 Gli Utenti della distribuzione e venditori interessati applicano il bonus sociale gas, ai sensi dell'Articolo 10 dell'Allegato A al presente provvedimento, per il periodo di competenza in cui risultano abbinati al punto di riconsegna.

Articolo 12

Effetti della voltura contrattuale e della disattivazione della fornitura sulla corresponsione del bonus sociale gas

12.1 Nel caso in cui il punto di riconsegna cui è applicato il bonus sociale gas sia oggetto di voltura contrattuale, ai sensi dell'Allegato A deliberazione 102/2016/R/com, o di disattivazione della fornitura, ai sensi del RQDG, ai fini di quanto disposto, rispettivamente, dall'Articolo 12, comma 12.1 dell'Allegato A al presente provvedimento, il Gestore del SII.

a) aggiorna il RCU con l'informazione del completamento della liquidazione del bonus sociale gas, tenendo invariata la data di fine del periodo di agevolazione;

b) ne tiene conto nell'ambito delle rendicontazioni di cui all'Articolo 19.

Allegato B

Articolo 13

Annullamento del bonus sociale gas

13.1 L'applicazione del bonus sociale gas è annullata dal Gestore del SII qualora sia accertata, anche in seguito ad eventuali aggiornamenti o rettifiche dei dati costituenti il RCU rilevanti per l'applicazione del bonus, la non conformità alle condizioni di ammissione al bonus medesimo di cui all'Articolo 6 dell'Allegato A alla presente deliberazione.

13.2 Il SII notifica l'annullamento all'impresa di distribuzione e a tutti gli Utenti della distribuzione e ai venditori che nel periodo di agevolazione del bonus sociale gas risultano abbinati al punto di riconsegna interessato.

13.3 La notifica di cui al precedente comma 13.2, contiene almeno le seguenti informazioni:

a) codice pratica SII;

b) PDR;

c) causale di annullamento.

13.4 L'impresa distributrice, gli Utenti della distribuzione e i venditori procedono allo storno del bonus sociale gas precedentemente applicato ai sensi dell'Articolo 10 dell'Allegato A al presente provvedimento, con modalità che saranno definite con successiva determinazione della Direzione Consumatori e Utenti.

Allegato B

TITOLO V
Procedura di identificazione delle forniture gas indirette

Articolo 14
Obblighi informativi del SII in caso di mancata individuazione di una fornitura gas individuale per uso riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda

14.1 Il Gestore del SII, entro la fine di ciascun mese, invia apposita comunicazione al dichiarante la DSU al fine di informarlo in merito al diritto al bonus sociale gas su una fornitura di gas centralizzata, nei casi in cui a seguito delle attività di cui al precedente Articolo 9:

a) non sia stata individuata una fornitura gas individuale;

b) sia stata individuata una fornitura gas individuale di tipo C2.

14.2 Nella comunicazione di cui al precedente comma 14.1 vengono indicate le modalità con cui il dichiarante la DSU può attestare ai sensi del DPR 445/2000 l'utilizzo di una fornitura di gas centralizzata e indicare il relativo codice PDR. I contenuti di dettaglio della comunicazione e le relative modalità di invio saranno definiti con successiva determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti.

Articolo 15
Controllo della fornitura gas centralizzata nel RCU

15.1 Nel caso in cui il destinatario della comunicazione di cui al precedente Articolo 14 abbia dichiarato di usufruire di una fornitura centralizzata e abbia fornito il relativo codice PDR secondo le modalità indicate nella medesima comunicazione, attraverso il SII vengono verificate le condizioni di ammissione di cui all'Articolo 6, comma 6.2, dell'Allegato A al presente provvedimento.

Articolo 16
Quantificazione dell'agevolazione e messa a disposizione dei dati ai fini della corresponsione

16.1 Nel caso di esito positivo della verifica di cui al precedente Articolo 15, comma 15.1, il SII determina l'importo dell'agevolazione in coerenza con le disposizioni di cui all'Articolo 9, comma 4, dell'Allegato A al presente provvedimento e ne dà comunicazione a CSEA entro il giorno 15 di ciascun mese, ai fini della corresponsione ai sensi delle disposizioni di cui all'Articolo 10, comma 10.3 del medesimo Allegato A.

16.2 La comunicazione di cui al comma 16.1, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) codice pratica SII;

b) dati identificativi del dichiarante la DSU;

c) indirizzo postale per la trasmissione delle comunicazioni relative all'ammissione alla compensazione e alla messa in pagamento dei bonifici domiciliati al soggetto di cui alla precedente lettera b);

d) anno di validità dell'attestazione ISEE;

e) importo dell'agevolazione.

16.3 Il SII aggiorna lo stato della pratica con riferimento a:

a) l'avvenuta comunicazione di cui al precedente comma 16.1;

b) l'avvenuta corresponsione del bonus sociale gas per fornitura indiretta, sulla base delle informazioni di cui al successivo Articolo 20.

Allegato B

TITOLO VI
Obblighi informativi relativi all'attivazione e alla corresponsione dei bonus sociali di energia elettrica e gas

Articolo 17
Obblighi informativi delle imprese distributrici di energia elettrica e di gas nei confronti del SII

17.1 Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre dell'anno, le imprese distributrici di energia elettrica e le imprese di distribuzione gas trasmettono al SII, secondo le modalità da questo definite, una rendicontazione relativa ai bonus sociali di energia elettrica e gas erogati nel medesimo bimestre.

17.2 La rendicontazione di cui al precedente comma 17.1, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) codice pratica SII;

b) importo erogato nel bimestre precedente;

c) data di eventuale cessazione anticipata dell'agevolazione rispetto alla data di fine del periodo di agevolazione e relativa causale.

Articolo 18
Obblighi informativi dei venditori nei confronti del SII

18.1 Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre dell'anno, i venditori trasmettono al SII, secondo le modalità da questo definite, una rendicontazione relativa ai bonus sociali di energia elettrica e gas erogati nel medesimo bimestre.

18.2 La rendicontazione di cui al precedente comma 18.1, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) codice pratica SII;

b) importo erogato nel bimestre precedente;

c) data di eventuale cessazione anticipata dell'agevolazione rispetto alla data di fine del periodo di agevolazione e relativa causale.

Articolo 19
Obblighi informativi del SII nei confronti di CSEA

19.1 Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre il SII trasmette a CSEA la rendicontazione dei bonus sociali di energia elettrica e gas erogati da ciascuna

impresa distributrice di energia elettrica e impresa di distribuzione gas nel medesimo bimestre, come risultanti dalle comunicazioni di cui all'Articolo 17.

19.2 La rendicontazione di cui al precedente comma 19.1, contiene almeno le medesime informazioni di cui all'Articolo 17, comma 17.2.

Articolo 20

Obblighi informativi di CSEA nei confronti del SII

20.1 Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre, CSEA comunica al SII i bonus sociali gas, con riferimento ai nuclei familiari di cui all'Articolo 16, erogati ed incassati nel medesimo bimestre.

20.2 La comunicazione di cui al precedente comma 20.1 contiene almeno le seguenti informazioni:

a) codice di pratica SII;

b) importo erogato;

c) importo incassato.

Allegato B

TITOLO VII
Monitoraggio del processo

Articolo 21
Monitoraggio del processo di corresponsione del bonus sociale elettrico e gas

21.1 L'Autorità svolge le attività di monitoraggio del bonus sociale elettrico e gas che comprendono, tra l'altro:

a) il monitoraggio delle erogazioni del bonus sociale di cui all'Articolo 22;

b) il monitoraggio funzionale dell'automatismo del bonus sociale elettrico e gas di cui all'Articolo 23.

21.2 Il Gestore del SII supporta le attività di monitoraggio dell'Autorità, raccogliendo e verificando le informazioni richieste da quest'ultima.

Articolo 22
Monitoraggio delle erogazioni del bonus sociale elettrico e gas

22.1 Il monitoraggio di cui al presente Articolo ha ad oggetto, tra l'altro:

a) il numero totale dei nuclei familiari aventi diritto al bonus sociale elettrico e gas come risultanti dalle DSU ricevute da INPS e il relativo importo;

b) il numero totale delle forniture nella titolarità di clienti aventi diritto al bonus sociale per disagio economico individuate distintamente ai sensi dei Titoli III, IV e V e il relativo importo;

c) il numero totale dei bonus sociali per disagio economico effettivamente erogati ai clienti finali, come dichiarati ai sensi dei precedenti Articolo 17 e Articolo 18;

d) il numero totale dei bonus sociali per disagio economico afferenti a forniture indirette per cui i bonifici domiciliati non sono stati incassati dal percettore, come risultanti ai sensi dell'Articolo 20;

e) il numero totale dei bonus per disagio economico e i relativi importi riconosciuti da CSEA agli operatori competenti, come risultanti ai sensi dell'Articolo 20.

22.2 Il Gestore del SII fornisce periodicamente all'Autorità una relazione complessiva degli aventi diritto al bonus sociale elettrico e gas e alla relativa liquidazione, dettagliata per ciascun operatore, con dettaglio mensile, secondo modalità e termini stabiliti dal Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia e dal Direttore della Direzione Consumatori e Utenti.

Articolo 23

Monitoraggio funzionale del processo

23.1 Il monitoraggio di cui al presente articolo ha ad oggetto la verifica degli adempimenti da parte delle imprese distributrici e dei venditori alle disposizioni di cui al presente Allegato B e alle relative Specifiche Tecniche.

23.2 Il Gestore del SII fornisce all'Autorità una relazione periodica di monitoraggio, secondo modalità e termini stabiliti dal Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia.

Allegato C

DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'IDENTIFICAZIONE DELLE FORNITURE IDRICHE OGGETTO DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DAGLI UTENTI DOMESTICI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO

Allegato C alla deliberazione 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, modificato e integrato con deliberazioni 257/2021/R/com e 622/2023/R/com

Allegato C

TITOLO I Disposizioni generali 3

Articolo 1 Definizioni 3
Articolo 2 Oggetto 3

TITOLO II Disponibilità delle informazioni funzionali all'individuazione delle forniture idriche agevolabili 4

Articolo 3 Informazioni propedeutiche all'individuazione delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa 4

TITOLO III Comunicazioni funzionali all'individuazione delle forniture cui applicare il bonus sociale idrico 5

Articolo 4 Individuazione del Gestore Idrico territorialmente competente 5
Articolo 5 Trasmissione delle informazioni funzionali all'individuazione delle forniture idriche agevolabili 5
Articolo 6 Comunicazione del Gestore Idrico territorialmente competente al SII relativa all'individuazione delle forniture da agevolare 6
Articolo 7 Verifica di unicità del bonus sociale idrico da parte del SII 7

TITOLO IV Obblighi informativi relativi all'attivazione e all'erogazione dei bonus sociali idrici 9

Articolo 8 Obblighi informativi del Gestore Idrico nei confronti del SII 9
Articolo 9 Obblighi informativi del SII nei confronti di CSEA 9
Articolo 10 Obblighi informativi del SII in merito all'archiviazione delle informazioni identificative delle forniture idriche agevolate 9

TITOLO V Monitoraggio del processo 10

Articolo 11 Monitoraggio del processo di corresponsione del bonus sociale idrico 10
Articolo 12 Monitoraggio delle erogazioni del bonus sociale idrico 10
Articolo 13 Monitoraggio funzionale del processo 10

Allegato C

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Allegato C valgono le definizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento.

Articolo 2
Oggetto

2.1 Il presente Allegato C definisce, in coerenza con quanto disposto dall'Allegato A al presente provvedimento, le disposizioni relative alle attività che il SII deve condurre al fine di consentire l'identificazione delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa sostenuta dagli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico, nonché le disposizioni relative alle rendicontazioni nei confronti del SII e al monitoraggio funzionale del processo disciplinato dal presente provvedimento.

2.2 Ai fini di cui al precedente comma 2.1, il presente Allegato C definisce modalità e tempistiche con particolare riferimento a:

- responsabilità e compiti dei soggetti interessati: Gestore del SII, Gestore Idrico, CSEA;
- obblighi informativi in capo ai soggetti di cui al precedente alinea.

Allegato C

TITOLO II
Disponibilità delle informazioni funzionali all'individuazione delle forniture idriche agevolabili

Articolo 3
Informazioni propedeutiche all'individuazione delle forniture idriche oggetto di compensazione della spesa

3.1 Il Gestore del SII riceve da INPS, sulla base di quanto previsto dall'Articolo 4 dell'Allegato A al presente provvedimento, una comunicazione contenente l'elenco dei nuclei familiari ISEE che risultano agevolabili in base alle DSU attestate nel mese precedente.

3.2 Per ogni DSU di cui al precedente Articolo 3, comma 3.1, il Gestore del SII riceve da INPS le informazioni di cui all'Articolo 4, comma 4.2, dell'Allegato A al presente provvedimento.

3.3 Effettuata la verifica di unicità di cui al successivo Articolo 7, il Gestore del SII trasmette al Gestore Idrico territorialmente competente le informazioni di cui al successivo Articolo 5, necessarie affinché quest'ultimo individui la fornitura relativa a ciascun nucleo familiare ISEE agevolabile ai fini della compensazione della spesa sostenuta dagli utenti diretti e indiretti in condizioni di disagio economico, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 14 dell'Allegato A al presente provvedimento.

Allegato C

TITOLO III
Comunicazioni funzionali all'individuazione delle forniture cui applicare il bonus sociale idrico

Articolo 4
Individuazione del Gestore Idrico territorialmente competente

4.1 Il Gestore Idrico territorialmente competente è individuato dal Gestore del SII, tramite le informazioni contenute nell'Anagrafica territoriale del servizio idrico integrato dell'Autorità (ATID), sulla base dell'indirizzo di abitazione del nucleo familiare ISEE ricevuto dall'INPS ai sensi dell'Articolo 4, comma 4.2, dell'Allegato A al presente provvedimento.

4.2 Nei casi in cui il territorio comunale in cui si trova la casa di abitazione del nucleo familiare ISEE sia servito da un solo Gestore Idrico, il Gestore Idrico territorialmente competente è identificato univocamente.

4.3 Nei casi in cui il territorio comunale in cui si trova la casa di abitazione del nucleo familiare ISEE sia servito da più Gestori Idrici:

- entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese il SII trasmette a ciascun Gestore Idrico interessato l'informazione relativa all'indirizzo della casa di abitazione del nucleo familiare ISEE ricevuta dall'INPS nel mese precedente, affinché quest'ultimo ne verifichi l'appartenenza al proprio ambito di competenza;
- entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al precedente alinea, ciascun Gestore Idrico trasmette al SII l'esito della suddetta verifica;
- il SII individua il Gestore Idrico territorialmente competente sulla base degli esiti di cui al precedente alinea.

Articolo 5
Trasmissione delle informazioni funzionali all'individuazione delle forniture idriche agevolabili

5.1 Il SII trasmette al Gestore Idrico territorialmente competente una comunicazione contenente le informazioni relative ai nuclei familiari ISEE agevolabili ricevuti dall'INPS nel mese precedente, che abbiano superato la verifica di unicità del bonus di cui al successivo Articolo 7.

5.2 La comunicazione di cui al precedente comma 5.1 è trasmessa:

- entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese, nei casi di cui all'Articolo 4, comma 4.2;
- entro il diciottesimo giorno lavorativo di ciascun mese nei casi di cui all'Articolo 4, comma 4.3.

5.3 Nei casi di cui all'Articolo 8, comma 8.4 dell'Allegato A al presente provvedimento, la comunicazione di cui al precedente comma 5.1 è trasmessa entro il diciottesimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di fine del periodo di agevolazione in corso.

5.4 La comunicazione di cui al precedente comma 5.1 contiene almeno le seguenti informazioni:

a) codice pratica SII;

b) Codici Fiscali dei componenti maggiorenni del nucleo familiare ISEE;

c) anno di validità dell'attestazione ISEE;

d) data di inizio del periodo di agevolazione, definita dal SII sulla base dei criteri di cui all'Articolo 8, dell'Allegato A al presente provvedimento;

e) data di fine del periodo di agevolazione, definita dal SII sulla base dei criteri di cui all'Articolo 8, dell'Allegato A al presente provvedimento;

f) indirizzo della casa di abitazione del nucleo familiare ISEE;

g) presenza o meno di un POD domestico attivo associato ad uno dei Codici Fiscali di cui alla precedente lettera b);

h) nome e cognome del dichiarante la DSU;

i) numero dei componenti il nucleo familiare.

5.5 Qualora la comunicazione di cui al precedente comma 5.1 risulti carente dell'informazione relativa a un punto di prelievo di energia elettrica nella titolarità di uno dei componenti il nucleo familiare ISEE, il Gestore del SII, acquisita dal Gestore Idrico territorialmente competente la comunicazione di cui al successivo comma 6.2, lettera d), effettua a partire dal secondo mese successivo a quello del primo invio e fino al termine dell'anno di validità della relativa attestazione ISEE, ulteriori tentativi della ricerca circa la presenza di un POD domestico attivo. Qualora nel rispetto delle tempistiche di validità dell'attestazione ISEE, la ricerca dia esito positivo, il Gestore del SII, fermo restando quanto previsto al precedente comma 5.2, trasmette al Gestore Idrico territorialmente competente una nuova comunicazione di aggiornamento di quella di cui al precedente comma 5.1, comprensiva dell'informazione relativa alla presenza del POD domestico attivo di cui al precedente comma 5.4, lettera g).

Articolo 6

Comunicazione del Gestore Idrico territorialmente competente al SII relativa all'individuazione delle forniture da agevolare

6.1 Entro il primo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla data di cui al precedente Articolo 5, comma 5.2, il Gestore Idrico territorialmente competente trasmette al SII una comunicazione contenente gli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dell'Articolo 14 dell'Allegato A al presente provvedimento, con riferimento ai nuclei familiari ISEE agevolabili.

6.2 La comunicazione di cui al precedente comma 6.1 contiene gli esiti delle verifiche effettuate dal Gestore Idrico territorialmente competente in relazione a:

a) nuclei familiari ISEE con riferimento ai quali è stata individuata una fornitura idrica individuale e si provvede ad erogare il bonus in bolletta;

b) nuclei familiari ISEE con riferimento ai quali non è stata individuata una fornitura idrica individuale e si provvede ad erogare il bonus per fornitura centralizzata;

c) nuclei familiari ISEE con riferimento ai quali è stata identificata una fornitura idrica individuale ma non si provvede ad erogare il bonus in quanto non risultano soddisfatti i requisiti di ammissione di cui all'Articolo 14, comma 14.2 dell'Allegato A al presente provvedimento;

d) nuclei familiari ISEE con riferimento ai quali non è stata individuata una fornitura idrica individuale ma non si provvede ad erogare il bonus per fornitura centralizzata in quanto non risultano soddisfatti i requisiti di ammissione di cui all'Articolo 14, comma 14.6 dell'Allegato A al presente provvedimento.

6.3 La comunicazione di cui al precedente comma 6.1 contiene almeno le seguenti informazioni per ogni nucleo familiare ISEE e per ogni ATO:

a) codice pratica SII;

b) tipologia di fornitura individuata (ossia fornitura sottesa ad un'utenza diretta o indiretta);

c) codice identificativo della fornitura (se individuata);

d) riconoscimento o meno del bonus e motivi dell'eventuale rigetto;

e) Codice Fiscale del soggetto beneficiario del bonus sociale idrico (ossia, nel caso di utenze dirette, il CF dell'intestatario del contratto di fornitura e, nel caso di utenze indirette, il CF del dichiarante la DSU).

6.4 Con riferimento ai nuclei familiari ISEE agevolabili, finché il Gestore Idrico non trasmette la comunicazione di cui al precedente comma 6.1, il SII considera tali nuclei familiari agevolati per il periodo di agevolazione del bonus, come definito ai sensi dell'Articolo 8 dell'Allegato A al presente provvedimento.

Articolo 7

Verifica di unicità del bonus sociale idrico da parte del SII

7.1 Ai fini di quanto previsto dall'Articolo 7, comma 7.4, dell'Allegato A al presente provvedimento, sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi del precedente Articolo 6, comma 6.1, il SII effettua la verifica di unicità del bonus idrico con riferimento ai nuclei familiari agevolabili.

7.2 La verifica di cui al precedente comma 7.1 consiste nel verificare l'assenza di un bonus sociale idrico per lo stesso anno di competenza per ciascuno dei codici fiscali appartenenti ai nuclei familiari ISEE agevolabili.

7.3 Qualora la verifica di cui al precedente comma 7.1 dia esito positivo, il SII inserisce il nucleo familiare ISEE agevolabile nella comunicazione di cui al precedente Articolo 5, comma 5.1.

7.4 Qualora la verifica di cui al precedente comma 7.1 dia esito negativo, il SII non inserisce il nucleo familiare ISEE agevolabile nella comunicazione di cui al precedente Articolo 5, comma 5.1. La verifica si intende effettuata con esito negativo anche nei casi di cui al precedente comma 6.4.

Allegato C

TITOLO IV
Obblighi informativi relativi all'attivazione e all'erogazione dei bonus sociali idrici

Articolo 8
Obblighi informativi del Gestore Idrico nei confronti del SII

8.1 Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre, i Gestori Idrici trasmettono al Gestore del SII, secondo le modalità da questo definite, una rendicontazione relativa alle erogazioni gestite nel medesimo bimestre per ogni ATO di competenza.

8.2 La rendicontazione di cui al precedente comma 8.1, con riferimento ai nuclei familiari di cui all'Articolo 6, comma 6.2, lettere a) e b), contiene almeno le seguenti informazioni:

- codice pratica SII;
- importo erogato;
- data di eventuale cessazione anticipata dell'agevolazione rispetto alla data di fine del periodo di agevolazione e relativa causale.

Articolo 9
Obblighi informativi del SII nei confronti di CSEA

9.1 Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre, il Gestore del SII trasmette a CSEA la rendicontazione dei bonus sociali idrici erogati per ogni ATO da ciascun Gestore Idrico nel medesimo bimestre, con riferimento ai nuclei familiari di cui all'Articolo 6, comma 6.2, lettere a) e b), come risultanti dalle comunicazioni di cui all'Articolo 8.

9.2 La rendicontazione di cui al precedente comma 9.1 contiene le medesime informazioni di cui all'Articolo 8, comma 8.2.

Articolo 10
Obblighi informativi del SII in merito all'archiviazione delle informazioni identificative delle forniture idriche agevolate

10.1 Il SII archivia i codici fornitura identificativi delle forniture agevolate, comunicate dal Gestore Idrico ai sensi dell'Articolo 6, unitamente ai relativi periodi di agevolazione.

TITOLO V
Monitoraggio del processo

Articolo 11
Monitoraggio del processo di corresponsione del bonus sociale idrico

11.1 L'Autorità svolge le attività di monitoraggio del bonus sociale idrico che comprendono, tra l'altro:

a) il monitoraggio delle erogazioni del bonus sociale idrico di cui all'Articolo 12;

b) il monitoraggio funzionale dell'automatismo del bonus sociale idrico di cui all'Articolo 13.

11.2 Il Gestore del SII supporta le attività di monitoraggio dell'Autorità, raccogliendo e verificando le informazioni richieste da quest'ultima.

Articolo 12
Monitoraggio delle erogazioni del bonus sociale idrico

12.1 Il monitoraggio di cui al presente Articolo ha ad oggetto, tra l'altro:

a) il numero totale dei nuclei familiari aventi diritto al bonus sociale idrico come risultanti dalle DSU trasmesse da INPS e l'importo totale erogabile;

b) il numero totale dei bonus sociali idrici e l'importo totale erogato per ATO come dichiarati dai Gestori Idrici territorialmente competenti, ai sensi dell'Articolo 8 distinguendo tra forniture sottese a utenze dirette e indirette.

12.2 Il Gestore del SII fornisce periodicamente all'Autorità una relazione illustrativa degli aventi diritto al bonus sociale idrico, comprendente una sintesi del totale complessivo erogato da ciascun Gestore territorialmente competente per ciascun ATO, nonché le ulteriori informazioni di competenza di ciascun Gestore Idrico e di CSEA, con dettaglio mensile, purché funzionali all'attività di monitoraggio di cui al presente Articolo, secondo modalità e termini stabiliti dal Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia, dal Direttore della Direzione Consumatori e Utenti e dal Direttore della Direzione Assetti e Governance Ambientale.

Articolo 13
Monitoraggio funzionale del processo

13.1 Il monitoraggio dell'automatismo del bonus sociale idrico ha ad oggetto, tra l'altro, la verifica degli adempimenti da parte dei Gestori Idrici alle disposizioni di cui al presente Allegato C e alle relative Specifiche Tecniche.

13.2 Il Gestore del SII fornisce all'Autorità una relazione periodica di monitoraggio, secondo modalità e termini stabiliti dal Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia.

Allegato D

MODALITÀ APPLICATIVE DEL REGIME DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI NEL CUI NUCLEO FAMILIARE SONO PRESENTI PERSONE CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO FISICO

Allegato A alla deliberazione 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, modificato e integrato con deliberazioni 153/2023/R/com e 622/2023/R/com

Allegato D

TITOLO I Disposizioni generali 4

Articolo 1 Definizioni..... 4
Articolo 2 Ambito di applicazione 5
Articolo 3 Modalità di richiesta..... 6
Articolo 4 Decorrenza della compensazione 6
Articolo 5 Erogazione della compensazione..... 6
Articolo 6 Applicazione della compensazione..... 7
Articolo 7 Variazione delle condizioni rilevanti per l'ammissione alla compensazione 7
Articolo 8 Aggiornamento della compensazione..... 8
Articolo 9 Obblighi di comunicazione dei dati..... 8
Articolo 10 Controlli sui dati 9

TITOLO II Componente tariffaria compensativa per la fornitura elettrica per disagio fisico 10

Articolo 11 Ammissione alla compensazione per la fornitura elettrica per disagio fisico 10
Articolo 12 Condizioni per l'ammissione alla compensazione per la fornitura elettrica per disagio fisico..... 10
Articolo 13 Compensazione per la fornitura elettrica per i clienti in condizione di disagio fisico..... 11
Articolo 14 Corresponsione del bonus per disagio fisico..... 11
Articolo 15 Erogazione della compensazione per la fornitura elettrica in caso di cumulo 12

TITOLO III Obblighi informativi 13

Articolo 16 Obblighi di informativa per venditori ed imprese distributrici..... 13
Articolo 17 Obblighi per i soli venditori 13

TITOLO IV Sistema informatico per la gestione dell'ammissione alla compensazione 14

Articolo 18 Sistema informatico per l'ammissione alla compensazione 14

Articolo 19 Il Portale internet per i clienti domestici 15

APPENDICE 2..... 16

Allegato D

Titolo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- **apparecchiature elettromedicali** sono le apparecchiature elencate nell'Allegato A al decreto del Ministero della Salute 13 gennaio 2011 recante "*Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute*";
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
- **bonus sociale elettrico** è la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici in stato di disagio economico, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
- **certificazione ASL** è la certificazione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente che attesta l'uso di apparecchiature elettromedicali, rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
- **cliente domestico** è il cliente finale titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;
- **CSEA** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
- **Comune titolato** è il comune di residenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
- **contratto di fornitura** è il contratto stipulato dal cliente finale con un venditore di energia elettrica;
- **disagio fisico** è la condizione in cui versa il cliente domestico, come definita all'articolo 3, comma 1 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 che recita "*la compensazione……. è riconosciuta ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica…*";
- **impresa di distribuzione** è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione e di misura dell'energia elettrica o del gas naturale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) ed e) del TIUF;

- **intensità di utilizzo** è la variabile ore/giorno correlata al consumo medio di energia elettrica per il calcolo della fascia di consumo di energia elettrica per l'uso di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute;
- **POD** è il codice alfanumerico unico nazionale identificativo del punto di prelievo ai sensi del TIS;
- **SGAte** è il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 117/08;
- **venditore** è la controparte commerciale del cliente finale, ossia il soggetto parte venditrice di un contratto di fornitura di energia o di gas naturale con il cliente finale accreditato al SII ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione 18 aprile 2013, 166/2013/R/eel;
- **decreto interministeriale 28 dicembre 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2007, recante "*Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 41 del 18 febbraio 2008*";
- **decreto ministeriale 29 dicembre 2016** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016;
- **decreto 13 gennaio 2011** è il decreto del Ministero della Salute 13 gennaio 2011 recante "*Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute*";
- **deliberazione 63/2021/R/com** è la deliberazione 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com.

1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'Autorità *ratione temporis* vigente.

Articolo 2
Ambito di applicazione

2.1 Ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 è istituito il sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici in condizioni di disagio fisico (nel seguito anche: bonus sociale elettrico per disagio fisico).

2.2 Il bonus sociale elettrico per disagio fisico è riconosciuto, con le modalità nel seguito disciplinate, in relazione a punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici che risultino in condizioni di disagio fisico ai sensi dell'Articolo 1, comma 1.1.

Allegato D

Articolo 3
Modalità di richiesta

3.1 Ai fini dell'ammissione alla compensazione di cui all'Articolo 2, comma 2.1, il cliente interessato presenta apposita richiesta presso il proprio Comune di residenza, fornendo le informazioni e le certificazioni di cui alla Tabella 1 dell'Appendice 1 al presente Allegato, come previsto dall'articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007.

3.2 In alternativa a quanto disposto dal precedente comma 3.1, la richiesta di ammissione alla compensazione può essere avanzata attraverso un organismo istituzionale appositamente individuato dal Comune di residenza.

3.3 Il bonus sociale elettrico per disagio fisico è cumulabile con il bonus sociale elettrico per disagio economico di cui alla deliberazione 63/2021/R/com in presenza dei rispettivi requisiti di ammissione.

3.4 Ai fini della richiesta di ammissione al regime di compensazione il cliente interessato è tenuto ad utilizzare una apposita modulistica i cui *fac simile* vengono messia disposizione almeno sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it) e sul sito internet di SGAte (www.sgate.it).

3.5 Al cliente che presenta una richiesta di ammissione viene rilasciato il certificato previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 contenente anche il codice identificativo della domanda e le credenziali di accesso al portale internet di cui al successivo Articolo 19 per la verifica dello stato della propria pratica.

Articolo 4
Decorrenza della compensazione

4.1 L'impresa di distribuzione applica la componente tariffaria compensativa di cui al successivo Articolo 5, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle informazioni da parte del Comune titolato a ricevere le richieste di ammissione.

Articolo 5
Erogazione della compensazione

5.1 La compensazione è riconosciuta mediante l'applicazione, *pro-quota* giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di prelievo.

5.2 Il Comune titolato trasferisce all'impresa di distribuzione territorialmente competente, tramite SGAte, gli elementi informativi a sua disposizione necessari per la gestione della compensazione, come previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2007.

5.3 L'impresa di distribuzione, prima di erogare la componente compensativa, procede, anche tramite SGAte e con riferimento a tutte le informazioni a propria

disposizione, alle verifiche di propria competenza di cui al successivo Articolo 12, comma 12.1, lettere b) e c).

5.4 In relazione alle compensazioni riconosciute, l'impresa di distribuzione garantisce separata evidenza contabile e fornisce al venditore evidenza separata delle somme riconosciute con riferimento a ciascun punto di prelievo beneficiario della compensazione, con le modalità di cui all'Articolo 9, comma 9.3.

Articolo 6
Applicazione della compensazione

6.1 Il venditore è tenuto a trasferire al cliente domestico titolare del punto di prelievo interessato dalla compensazione la componente tariffaria compensativa. Il trasferimento deve avvenire nella prima bolletta utile.

6.2 Nella bolletta inviata al cliente domestico il venditore è tenuto a dare separata evidenza della suddetta componente tariffaria compensativa, ponendola in detrazione dei corrispettivi fissi per l'uso della rete.

6.3 Il venditore tiene separata evidenza contabile delle compensazioni ricevute dalle imprese di distribuzione e trasferite ai clienti finali.

Articolo 7
Variazione delle condizioni rilevanti per l'ammissione alla compensazione

7.1 Nel caso di voltura del contratto a nome del soggetto disagiato titolare del bonus fisico, la compensazione prosegue in continuità.

7.2 Nel caso di cessato uso di apparecchiature elettromedicali, la compensazione viene interrotta dal primo giorno del mese successivo all'avvenuta notifica all'impresa di distribuzione da parte del venditore.

7.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 7.2, il venditore, entro 10 giorni lavorativi, comunica all'impresa di distribuzione competente le segnalazioni ricevute dal cliente. Il cliente, in conformità all'obbligo di comunicazione tempestiva di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, procede a tale segnalazione entro 30 giorni dal cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.

7.4 Nel caso di istanze di variazione della localizzazione, la compensazione in corrispondenza del nuovo punto di prelievo decorre dalla data di attribuzione dello stesso al richiedente come certificata dal distributore competente o dal SII e deve essere comunque coincidente o successiva, alla data di cessazione dell'agevolazione nel precedente punto di prelievo. Nei casi di variazione della tipologia o dell'intensità di utilizzo di apparecchiature elettromedicali, che possano dar luogo a diversa compensazione si applica quanto previsto dall'Articolo 4, comma 4.1.

7.5 La CSEA predispone, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per la restituzione di eventuali importi di bonus sociale indebitamente percepiti da parte del cliente e le sottopone, entro il medesimo termine, all'approvazione della Direzione Consumatori e Utenti dell'Autorità.

Articolo 8
Aggiornamento della compensazione

8.1 L'Autorità definisce l'ammontare del bonus elettrico per i clienti domestici in condizioni di disagio fisico una volta all'anno, quantificando il valore della componente compensativa CCF di cui al successivo articolo 13 applicabile per un intero anno solare.

8.2 La quantificazione di cui al comma 8.1, a valere per l'anno *n*, è effettuata in anticipo, sulla base delle migliori stime disponibili della spesa media che verrà sostenuta dai clienti domestici serviti nel servizio di tutela per la vulnerabilità, nel medesimo anno *n*.

Articolo 9
Obblighi di comunicazione dei dati

9.1 Entro il 30 novembre di ciascun anno, con riferimento alla fatturazione riferita ai consumi di competenza dell'anno solare precedente, ciascun venditore con più di 50.000 clienti finali serviti in bassa tensione comunica all'Autorità:

a) l'ammontare delle compensazioni applicate da ciascuna impresa di distribuzione o da un Utente del dispacciamento/trasporto ai sensi dell'Articolo 6, comma 6.1;

b) l'ammontare delle compensazioni trasferite ai clienti domestici ai sensi dell'Articolo 6, comma 6.1;

c) le motivazioni degli eventuali scostamenti tra gli ammontari di cui alle precedenti lettere a) e b).

9.2 I venditori non soggetti all'obbligo di cui al comma 9.1, sono tenuti a conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione di cui all'Articolo 6 per eventuali controlli, verifiche ed ispezioni volte ad accertare la corretta erogazione delle compensazioni ai clienti interessati.

9.3 Ai fini di quanto previsto dall'Articolo 5, comma 5.4, l'impresa di distribuzione:

a) rende disponibile, in formato elettronico, a ciascun venditore l'elenco, aggiornato almeno mensilmente, dei punti di prelievo di pertinenza identificati tramite il codice POD e codice fiscale del cliente domestico a cui i medesimi punti si riferiscono:

i) ammessi al regime di compensazione di cui all'Articolo 2;

ii) la cui domanda di ammissione al regime di compensazione è stata

rigettata;

b) invia in formato elettronico, almeno in corrispondenza della prima fatturazione utile del servizio di trasporto, una comunicazione che:

i) attesta il riconoscimento della compensazione allo specifico punto di prelievo con riferimento ad uno specifico codice fiscale;

ii) riporta l'entità e la tipologia della compensazione, secondo la classificazione riportata nella Tabella 2 dell'Appendice 2 al presente Allegato;

iii) indica la data di decorrenza del regime di compensazione determinata ai sensi dell'Articolo 4.

9.4 In caso di *switching*, l'impresa di distribuzione rende disponibili al nuovo venditore le informazioni di cui al comma 9.3 nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione di settore per il trasferimento delle informazioni necessarie per la fatturazione dei corrispettivi al cliente e ne dà comunicazione a SGATe come indicato all'Articolo 18, comma 18.4, lettera b).

Articolo 10
Controlli sui dati

10.1 Le imprese distributrici e i venditori sono tenuti, per i profili di propria competenza, alla verifica della veridicità delle informazioni fornite dal cliente domestico titolare del punto di prelievo beneficiario della compensazione.

10.2 Nel caso il venditore non riscontrasse la coincidenza delle informazioni trasmesse dalle imprese di distribuzione con le corrispondenti informazioni del contratto di fornitura, verifica con la medesima impresa di distribuzione che le attività di allineamento delle banche dati previste dalla regolazione di settore siano state effettuate correttamente e provvede nell'immediato agli eventuali necessari aggiornamenti.

10.3 In esito alle verifiche di cui al comma 10.2, le informazioni trasmesse dai distributori e quelle risultanti dal contratto di fornitura e dai documenti di fatturazione devono risultare allineate.

10.4 Nel caso in cui, a valle delle attività di cui al comma 10.2, permangano comunque le condizioni di non ammissione, l'impresa di distribuzione provvede a comunicare a SGAte la rettifica d'esito delle verifiche di propria competenza, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione delle verifiche medesime e applica la componente corretta al venditore.

Allegato D

TITOLO II
Componente tariffaria compensativa per la fornitura elettrica per disagio fisico

Articolo 11
Ammissione alla compensazione per la fornitura elettrica per disagio fisico

11.1 Sono ammessi alla compensazione per disagio fisico i clienti domestici che ricadono nella condizione di disagio fisico di cui all'Articolo 1.

11.2 Come previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, la condizione di disagio fisico è attestata da una certificazione ASL che dichiari la presenza, presso il punto di prelievo oggetto dell'agevolazione, di persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per l'esistenza in vita.

11.3 Le apparecchiature di cui al comma 11.2 sono quelle elencate nel decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011.

11.4 I clienti domestici in condizione di disagio fisico nella richiesta di ammissione alla compensazione di cui all'Articolo 3, comma 3.1 devono fornire almeno un recapito telefonico sempre raggiungibile, poiché ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del decreto 28 interministeriale dicembre 2007 sono identificati come non interrompibili ai fini delle procedure di distacco programmato previste dal Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico di cui alla deliberazione CIPE del 16 novembre 1979 s.m.i.

Articolo 12
Condizioni per l'ammissione alla compensazione per la fornitura elettrica per disagio fisico

12.1 La compensazione per i clienti domestici in condizione di disagio fisico è riconosciuta al punto di prelievo corrispondente al POD indicato dal soggetto richiedente, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) per ogni persona che versa in gravi condizioni di salute è prevista la compensazione con riferimento ad un solo punto di prelievo;

b) la localizzazione delle apparecchiature elettromedicali, così come desumibile dalle informazioni contenute nella richiesta di cui all'Articolo 3, comma 3.1, deve coincidere con quella del punto di prelievo per il quale è richiesta la compensazione;

c) il richiedente la compensazione deve essere l'intestatario del contratto di fornitura del punto di prelievo per il quale si richiede l'ammissione al regime di compensazione;

d) la tipologia delle apparecchiature elettromedicali deve essere quella del decreto 13 gennaio 2011;

e) la certificazione di cui all'Articolo 11, comma 11.2, deve indicare l'intensità di utilizzo dell'apparecchiatura di cui alla precedente lettera d), in conformità alla Tabella 3 dell'Appendice 1 al presente Allegato D. In assenza dell'indicazione dell'intensità di utilizzo, verrà automaticamente assegnata da SGAte l'intensità di utilizzo minima.

Articolo 13

Compensazione per la fornitura elettrica per i clienti in condizione di disagio fisico

13.1 L'ammontare del bonus per i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, corrisposto ai sensi del successivo Articolo 14, è determinato dall'Autorità in coerenza con i criteri di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, in modo tale da compensare la maggior spesa derivante sia dal maggior impegno di potenza, sia dal maggior consumo di energia elettrica connessi all'utilizzo delle apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita.

13.2 La maggior spesa annua a cui fare riferimento per la determinazione dell'ammontare del bonus per i clienti domestici in condizioni di disagio fisico di cui al precedente comma 13.1 viene calcolata per differenza rispetto a quella di un cliente domestico con valori tipici di consumo annuo e di potenza impegnata e differenziato in base a:

a) entità dell'extra consumo elettrico annuo, articolato in tre fasce:
   - fascia minima, fino a 600 kWh/anno;
   - fascia media, tra 600 e 1.200 kWh/anno;
   - fascia massima, oltre 1.200 kWh/anno;

b) valore della potenza contrattualmente impegnata, articolata in 4 fasce:
   - $\leq$ 3 kW;
   - =3,5 kW;
   - =4 kW;
   - $\geq$ 4,5 kW.

Articolo 14

Corresponsione del bonus per disagio fisico

14.1 La compensazione di cui all'Articolo 13 è riconosciuta con la cadenza prevista per la fatturazione del servizio di trasporto applicando una componente tariffaria, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCF_{i,j}}{N} * gg$$

dove:

- $CCF_{i,j}$ è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, differenziata in relazione alla fascia di extra-consumo e alla potenza contrattualmente impegnata, secondo le casistiche definite alla Tabella 2 dell'Appendice 2 al presente Allegato e in conformità ai consumi determinati in Tabella 3 in Appendice 2 al medesimo Allegato;
- N sono i giorni totali da cui è composto un anno, salvo il caso di anno bisestile pari a 366 giorni;
- gg sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza della compensazione, considerati nella bolletta ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

Articolo 15

Erogazione della compensazione per la fornitura elettrica in caso di cumulo

15.1 Nel caso di cumulo delle compensazioni per la fornitura di energia elettrica per disagio fisico e per disagio economico ai sensi dell'Articolo 3, comma 3.3, in luogo di quanto disposto dal precedente Articolo 14 e dall'Articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, la compensazione complessiva per la fornitura di energia elettrica è riconosciuta con la cadenza prevista per la fatturazione del servizio di trasporto, applicando una componente tariffaria compensativa, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCE_i + CCF_{i,j}}{N} * gg$$

dove:

- CCE_i è la componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno definita ai sensi dell'Allegato A alla presente deliberazione, differenziata in relazione alla numerosità del nucleo familiare ISEE i;
- $CCF_{i,j}$ è la componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, di cui al precedente articolo 14;
- N sono i giorni totali da cui è composto un anno, salvo il caso di anni bisestili pari a 366 giorni;
- gg sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza della compensazione, considerati nella bolletta ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

Allegato D

TITOLO III
Obblighi informativi

Articolo 16
Obblighi di informativa per venditori ed imprese distributrici

16.1 Ciascun venditore e ciascuna impresa di distribuzione provvede a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito internet.

Articolo 17
Obblighi per i soli venditori

17.1 Ciascun venditore elettrico, per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio fisico provvede ad inserire, in ciascuna bolletta nella quale venga riconosciuta la compensazione, la seguente dicitura:

"*La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per disagio fisico ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 (cosiddetto bonus sociale elettrico per disagio fisico).*

Allegato D

TITOLO IV
Sistema informatico per la gestione dell'ammissione alla compensazione

Articolo 18
Sistema informatico per l'ammissione alla compensazione

18.1 Al fine di semplificare e accelerare la procedura di riconoscimento della compensazione e di effettuare verifiche incrociate circa la veridicità dei dati forniti dai clienti domestici elettrici per l'ammissione alla medesima compensazione ovvero in caso di variazione delle condizioni rilevanti per l'ammissione, le imprese distributrici utilizzano SGAte.

18.2 SGAte, consente lo scambio delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di cui all'Articolo 12. Tali informazioni, con riferimento a ciascun cliente domestico richiedente la compensazione per disagio fisico, includono almeno le seguenti:

a) codice fiscale del cliente domestico titolare del punto di prelievo;

b) codice fiscale del soggetto in condizioni di disagio fisico;

c) data di emissione ed eventuale scadenza della certificazione ASL;

d) apparecchiature elettromedicali;

e) avvenuto inserimento del punto di prelievo negli elenchi utili ai fini dell'attuazione delle procedure del piano di distacco programmato;

f) tipologia contrattuale di cui al comma 2.2, lettera a), punto i) del TIT;

g) potenza impegnata;

h) POD;

i) intensità di utilizzo delle apparecchiature di cui alla lettera d).

18.3 In relazione alle informazioni di cui al comma 18.2, fermo restando quanto già previsto all'Articolo 5, comma 5.3, l'impresa di distribuzione assume come già verificate quelle inserite dai Comuni relative a:

a) periodo di validità della certificazione ASL;

b) residenza del titolare del punto di prelievo oggetto di compensazione;

c) presenza del soggetto utilizzatore di apparecchiature elettromedicali presso il cliente domestico titolare del punto di prelievo beneficiario della compensazione;

d) le apparecchiature elettromedicali e le intensità di utilizzo.

18.4 L'impresa di distribuzione provvede a comunicare a SGAte:

a) l'esito delle verifiche di propria competenza entro il primo giorno del secondo

mese successivo alla messa a disposizione delle informazioni da parte del Comune;

b) il codice identificativo del venditore di competenza con la stessa tempistica di cui alla lettera a) in caso di ammissione della compensazione e il codice identificativo del nuovo venditore entro 30 giorni da un eventuale *switching*;

c) la cessazione della compensazione nel caso di modifiche contrattuali che comportino la cessazione del diritto alla compensazione medesima entro 5 giorni lavorativi dal perfezionamento della variazione contrattuale.

Articolo 19
Il Portale internet per i clienti domestici

19.1 Ai fini di consentire ai clienti domestici ammessi al regime di compensazione di verificare autonomamente lo stato di avanzamento della propria pratica, SGAte rende disponibile attraverso il proprio sito internet un accesso riservato attraverso il quale è facilitato l'accesso allo stato di avanzamento della pratica (presa in carico, ammessa, validata, ecc.) utilizzando le credenziali di cui all'Articolo 3, comma 3.5.

Allegato D

APPENDICE 2

Tabella 1 - Elementi informativi da presentare all'atto della domanda di bonus sociale elettrico per disagio fisico

Dati relativi al richiedente	
Nome, cognome e codice fiscale	
Comune di residenza	
Indirizzo di fornitura	
Recapiti telefonici, fax, e-mail	
Certificazione ASL (data di rilascio, tipo di apparecchiature, intensità di utilizzo)	
Codice fiscale del malato se diverso dal richiedente	
Numero dei componenti del nucleo familiare	
Dati relativi alla fornitura	
Indirizzo POD da agevolare	
POD	
Potenza impegnata nel POD	
Altri dati	
Consenso al trattamento dei dati di consumo	
Codice identificativo dell'istanza per il bonus elettrico eventualmente percepito (dato facoltativo)	
Impegno a comunicare le variazioni	
Impegno a comunicare la cessazione dell'utilizzo delle apparecchiature	

Allegato D

Tabella 2 – Classificazione della tipologia di compensazione

Codice tipologia compensazione	Descrizione
E0Fy	dove: • F indica "disagio fisico"; • y = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 indica l'ammontare da erogare secondo la classificazione di cui alla Tabella 4 della presente Appendice 2 (y = 0 se non è presente alcuna agevolazione per disagio fisico)

Tabella 3 – Tabella per il calcolo dei consumi medi annui in kWh associati a ciascuna apparecchiatura, calcolati sulla base delle indicazioni del consumo medio dell'apparecchiatura

COD.	Apparecchiature	Consumo annuo per intensità di utilizzo (kWh)		
		Fino a 8 ore/giorno	Tra 8 e 16 ore/giorno	Oltre 16 ore/giorno
A1	apparecchiature per pressione positiva continua	227	455	683
A2	ventilatori polmonari	543	1086	1629
A3	polmoni d'acciaio	Intensità massima		oltre 1200 kWh/anno
A4	tende per ossigeno terapia	Intensità massima		oltre 1200 kWh/anno
A5	concentratori di ossigeno fissi	957	1795	2873
A6	concentratori di ossigeno portatili	449	899	1394
A7	aspiratori	22	44	66
A8	monitor multiparametrici	178	365	613
A9	pulsossimetri	1,8	3,6	5
A10	apparecchiature per la dialisi peritoneale	365	1150	2190
A11	apparecchiature per emodialisi	1460	1697	1935
A12	nutripompe	119	238	357
A13	pompe d'infusione	87	175	263
A14	pompe a siringa	*	*	*
COD.	**Apparecchiature**	kWh/anno		
A15	carrozzine elettriche	547		
A16	sollevatori mobili	182		
A17	sollevatori mobili a sedili elettrici sollevatori mobili a barella elettrici	182		
A18	sollevatori fissi a soffitto	182		
A19	sollevatori per vasca da bagno	182		
A20	materassi antidecubito	78		

**a batteria non ricaricabile*

Tabella 4 – Definizione delle fasce di riferimento ai fini del calcolo delle compensazioni per i clienti in condizioni di disagio fisico

Codice	Fasce di potenza	Extra consumo rispetto a utente tipo (2700/kWh/anno)
E0F1	fino a 3 kW	**FASCIA MINIMA** fino a 600 kWh/anno
E0F7	3,5 kW	
E0F10	4,0 kW	
E0F4	da 4,5 kW in su	
E0F2	fino a 3 kW	**FASCIA MEDIA** tra 600 e 1200 kWh/anno
E0F8	3,5 kW	
E0F11	4,0 kW	
E0F5	da 4,5 kW in su	
E0F3	fino a 3 kW	**FASCIA MASSIMA** oltre 1200 kWh/anno
E0F9	3,5 kW	
E0F12	4,0 kW	
E0F6	da 4,5 kW in su	